Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Martedì, 3 luglio — Numero 154

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione. anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato alle ore 15 di giovedì, 5 luglio 1906, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1905-906 (n. 302);

2. Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno (n. 317);

3. Maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai Reali carabinieri (n. 318);

4. Modificazione all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di città e miglioramenti economici (n. 319);

5. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (n. 279);

6. Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real corpo del genio civile (n. 304-*urgenza*);

7. Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (n. 247).

II. Interpellanza del senatore Morin al Presidente del Consiglio ed al Ministro della marina sugli apprezzamenti e sulle intenzioni del Governo circa le conclusioni e le proposte della Commissione d'inchiesta sulla marina.

Il presidente
T. CANONICO.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. ex deputato Contarini Luigi ha dichiarato di avere smarrite le medaglie parlamentari rilasciategli per le Legislature XVIII, XIX, XX e XXI.

Roma, lì 2 luglio 1906.

I questori della Camera:
V. DE ASARTA.
L. PODESTÀ.

LEGGI E DECRETI

Il numero 278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non si può procedere al sequestro della edizione degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplate nell'editto sulla stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato. Tuttavia il giudice istruttore ed il pubblico Ministero potranno sequestrare tre esemplari degli stampati o degli oggetti incriminati, ove sia stato omesso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'editto sulla stampa.

È fatta eccezione al divieto del sequestro della edizione per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, a' sensi degli articoli 338 e 339 del Codice penale, nel qual caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima.

Art. 2.

Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1886 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1884 e 1885 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1886, assumeranno, quelli nati nel 1884 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1885 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1886 arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 253 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Nostro Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, pei lavori pubblici e per le poste e telegrafi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni stipulate fra l'Italia e la Svizzera il 18 gennaio 1906 per regolare il servizio telegrafico-telefonico e quello di polizia alla stazione internazionale di Domodossola ed a quelle stipulate fra gli stessi due Stati il 24 marzo 1906 per regolare i servizi sanitario, postale e doganale alla medesima stazione e sul tronco ferroviario Briga-Domodossola, convenzioni le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 25 maggio 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
MAJORANA.
GIANTURCO.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

CONVENTION entre l'Italie et la Suisse réglant le service des douanes sur la ligne du chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola

—

24 marzo 1906

—

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant régler par une convention le service des douanes sur la ligne du chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola, en exécution des art. 2 et 15 de la convention du 2 décembre 1899 entre l'Italie et la Suisse, concernant la jonction du réseau italien avec le réseau suisse à travers le Simplon et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie

Son Excellence M. le comte F. Guicciardini, Député au Parlement, Son Ministre des affaires étrangères, et

Le Conseil fédéral suisse

Monsieur J. B. Pioda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1[er]

Le chemin de fer du Simplon, de la frontière à Domodossola, sera considéré comme route douanière.

Les trains de voyageurs et de marchandises pourront, moyennant l'observation des règles convenues, circuler sur cette route de nuit comme de jour, les jours fériés comme les jours ouvrables.

Art. 2.

Les attributions et les compétences des bureaux de douane italiens de Domodossola, Preglia, Varzo et Iselle et du bureau de douane suisse à Domodossola sont celles qui ont été déterminées par l'art. 2 de la convention du 2 décembre 1899; mais les administrations respectives auront toujours le droit de les étendre dans l'intérêt général du trafic.

Art. 3.

Les gares de Domodossola, Preglia, Varzo et Iselle et la section du chemin de fer de la frontière à Domodossola sont soumises à la surveillance des autorités dounières italiennes.

Les autorités douanières suisses pourront charger leurs agents d'accompagner les trains sur cette section et de procéder aux opérations douanières pour les bagages que portent avec eux les voyageurs qui partent des gares de Preglia, Varzo et Iselle à destination de la Suisse.

De leur côté, les autorités douanières italiennes auront le même droit sur la section Iselle-Brigue.

Les administrations des chemins de fer accorderont le passage gratuit aux agents chargés de cette escorte.

Art. 4.

Outre le droit de surveiller dans l'enceinte de la gare de Domodossola les magasins et lieux de dépôt des marchandises destinées à entrer dans leur propre pays, les agents douaniers des deux Etats auront, pendant le service, le droit d'accès dans tous les autres magasins et lieux de dépôt situés dans l'enceinte de la dite gare, et pourront assister aux opérations de chargement, de déchargement et de pesage faites par les agents du chemin de fer.

Art. 5.

Les bureaux de douane des deux Etats à Domodossola feront leur service respectif et procéderont aux opérations qui s'y rapportent conformément aux lois et règlements de leur propre pays, en accordant toutes les facilités et simplifications douanières possibles pour accélérer les expéditions.

Les expéditions urgentes, celles en transit et celles de simple exportation d'Italie en Suisse seront l'objet de leurs soins particuliers.

Art. 6.

Les bureaux de douane suisses de Domodossola pourront être désignés à l'extérieur par une inscription et par l'écusson de leur pays.

Le personnel de ces bureaux pourra porter l'uniforme et l'armement prescrit dans les réglements, sauf le fusil, dont le port n'est autorisé que pour l'escorte des trains, ou pendant la nuit, pour la garde des marchandises et de la caisse.

Art. 7.

La douane suisse aura le droit de procéder par voie pénale dans les cas et dans les formes établies par les lois suisses contre toute violation des prescriptions douanières suisses, qui serait commise à la gare de Domodossola ou sur la section du chemin de fer comprise entre cette gare et la frontière.

Les autorités suisses dont relève le bureau de douane suisse de Domodossola auront le droit de procéder à une enquête pour constater les contraventions de ce genre, de maintenir les séquestres et de juger les contraventions d'après les lois suisses.

À l'instance de ces autorités suisses, l'autorité italienne se chargera:

1° de procéder à l'audition de témoins et d'experts;

2° de procéder à des constatations officielles et à des perquisitions et d'en attester les résultats;

3° de notifier aux inculpés les citations ou les sentences des autorités suisses.

Art. 8.

Le bureau de douane italien et le bureau de douane suisse à Domodossola se prêteront, sur requête, mutuelle assistance, au moyen de la force armée dont chacun d'eux dispose, sans que des frais quelconques puissent être portés en compte ad l'Administration de l'Etat dans l'intérêt duquel l'assistance à été requise.

Art. 9.

La visite des bagages des voyageurs et les opérations douanières qui s'y rapportent se feront, si elles n'ont pas lieu en cours de route, auparavant ou ultérieurement, simultanément par les bureaux de douane des deux Etats, dans la salle commune de la gare de Domodossola affectée à cet usage, et aussitôt après l'arrivée des trains, afin que les voyageurs et leurs bagages puissent continuer leur route par le même train.

Art. 10.

Sur demande faite, soit par l'Administration des chemins de fer, soit par les voyageurs, la visite des bagages enregistrées pourra être réservée á un bureau de douane de l'intérieur des deux Etats autorisé à cet effet. Dans ce cas, le bagages seront accompagnés des pièces douanières nécessaires établies par le bureau de douanne respectif de Domodossola.

Art. 11.

Pour l'accomplissement des opérations rentrant dans la compétence des bureaux des deux Etats à Domodossola, les marchandises devront passer de l'une à l'autre des Administrations douanières sans l'intervention d'expéditeurs ou d'autres intermédiaires,

sauf le concours nécessaire des agents des chemins de fer, auxquels seuls il est aussi réservé d'intervenir pour toutes les autres opérations douanières de la compétence des bureaux de douane italiens et sous réserve des prescriptions de l'article 10 de la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890, sur le transport des marchandises par chemin de fer.

La visite douanière des colis de messageries (marchandises de grande vitesse en colis isolés) sera faite, en premier lieu, par les employés de l'Etat dont elles sortent et, ensuite, par ceux de l'Etat dans lequel doivent entrer.

Art. 12.

Les plombs et cadenas, etc., que porteront les wagons ou des colis isolés pour garantir les marchandises qui doivent être soumises aux opérations douanières à Domodossola pour le compte des deux Etats, ne seront enlevés par les employés du bureau de douane de sortie qu'en présence des employés de l'autre Etat, lesquels, s'il y a lieu, remplaceront immédiatement les plombs, cadenas, etc., enlevés.

Art. 13.

Les trains arrivant de Suisse à destination de l'Italie devront être accompagnés de bordereaux indiquant le nombre des bagages enregistrés et les marchandises chargées dans chaque wagon.

Au premier arrêt sur territoire italien, ces bordereaux devront être remis, avec les autres papiers d'accompagnement prescrits aux agents douaniers italiens qui doivent accompagner le train jusqu'à Domodossola.

Les colis de marchandises diverses contenus dans un même wagon peuvent être indiqués sommairement dans les bordereaux susmentionnés, mais dans ce cas l'Administration de chemin de fer demeure obligée de présenter au bureau de douane compétent, pour l'accomplissement des opérations douanières, des bordereaux supplémentaires décrivant les marchandises par chaque wagon.

Les bordereaux précités seront établis dans la forme et au nombre prescrits par l'Administration douanière à laquelle ils doivent servir.

Les chemins de fer italiens procéderont aux formalités douanières pour les marchandises arrivant à Domodossola par les trains venant de Suisse, après remise faite par les chemins de fer suisses.

Art. 14.

Tous les trains à destination de la Suisse seront accompagnés de bordereaux indiquant toutes les marchandises transportées. Ces bordereaux seront remis immédiatement au bureau des douanes de Brigue avec tous les papiers d'accompagnement.

Ces trains seront en outre accompagnés d'une liste des wagons plombés par la douane italienne, et la douane suisse de Brigue attestera sur cette liste, en y apposant son timbre à date, l'entrée en Suisse desdits wagons. La liste sera ensuite rendue au chemin de fer, qui la fera tenir à la douane italienne.

Les marchandises expédiées en colis isolés et dirigées sur la Suisse seront accompagnées des bulletins de la douane italienne pour la sortie de l'Etat.

La douane suisse, à la demande de la douane italienne, apposera sur lesdits bulletins son timbre à date, comme cela est prévu pour les listes des wagons plombés.

La douane italienne, aussi bien que la douane suisse, pourront toujours exiger que des wagons ou des compartiments séparés de wagons soient réservés pour les marchandises et bagages destinés à être déchargés dans les gares intermédiaires de Preglia, Varzo et Iselle ou chargés dans ces mêmes gares à destination de la Suisse.

Art. 15.

La provenance italienne des marchandises et des bagages chargés à Iselle, Varzo et Preglia dans des trains venant de Suisse, sera certifiée par des documents spéciaux de la douane italienne.

Art. 16.

Les opérations douanières pour les envois transportés par les services postaux seront remplies à la gare de Domodossola, même pour les envois concernant les bureaux de poste de Preglia, Varzo et Iselle.

Art. 17.

Dès l'arrivée à la gare internationale de Domodossola jusqu'au départ, les bagages à destination de la Suisse et les marchandises pour lesquelles la douane suisse ferait éventuellement sur place les opérations, sont soumis, en ce qui concerne la reconnaissance, le déchargement, le chargement et la surveillance, aux disposition de la douane suisse, en ayant égard aux intérêts de la douane italienne.

Art. 18.

La surveillance exercée per chacun des bureaux de douane de deux Etats sur les magasins, lieux de dépôt ou de stationnement des marchandises à la gare de Domodossola, n'a pour objet que de sauvegarder les intérêts du fisc de ces Etats et ne diminue en aucune façon la responsabilité des Administrations de chemins de fer envers les propriétaires ou destinataires pour la garde des marchandises.

Art. 19.

L'Administration des chemins de fer italiens a l'obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les marchandises, les voyageurs et leurs bagages soumis aux formalités de douane, ne puissent entrer dans les gares de Domodossola, de Preglia, Varzo et Iselle, ni en sortir, que par les passages qui seront désignés à cet effet, dans l'intérêt douanier des deux Etats.

Art. 20.

Les Administrations de chemins de fer sont tenues de prévenir en temps utile les bureaux locaux de douane des deux Etats de tout changement, ordinaire ou extraordinaire apporté à l'horaire des trains de voyageurs ou de marchandises, ainsi que de la mise en marche de tout train extraordinaire.

Art. 21.

Les Administrations des chemins de fer et, en leur nom, leurs bureaux dans les gares devront empêcher, sous leur responsabilité, qu'aucune marchandise ni aucun bagage ne sortent de la gare sans que les formalités de douane italiennes et suisses aient été remplies.

En cas d'inobservation de cette prescription, lesdites Administrations encourront les pénalités prévues par les lois des deux Etats.

Les Administrations de chemins de fer ont de même l'obligation de veiller, sous leur responsabilité, à ce que les marchandises déposées dans des locaux spéciaux pour une destination déterminée, ne soient pas retirées de ces locaux, pour recevoir une autre destination, sans le consentement exprès des bureaux de douane intéressés.

Art. 22.

Les autorités italiennes accorderont aux employés et agents des douanes suisses, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection qu'aux employés et agents de douane italiens.

Art. 23.

Les employés et agents des douanes suisses de service à Domodossola dépendront exclusivement de l'autorité suisse pour tout ce qui concerne le service et la discipline.

Les susdits employés et agents, ainsi que les membres de leurs familles, ne seront astreints à aucun service militaire, ni à aucune autre prestation personnelle au profit de l'Etat italien.

Art. 24.

Les employés et agents de toutes les Administrations suisses de service sur la section Domodossola-Iselle ou dans la gare internationale de Domodossola jouiront, eux et leurs familles, lors de leur premier établissement, de la franchise des droits de douane

ou autres pour les meubles, effets et tous objets de leur ménage déjà usagés.

Les uniformes de tout le personnel des Administrations suisses et les armes des gardes-frontière suisses stationnés à Domodossola seront de même, à leur entrée en Italie, exempts de tout droit de douane ou autre, ainsi que tous les meubles, outils, ustensiles, formulaires, etc., nécessaires à tous les bureaux suisses établis sur la section de chemin de fer de Domodossola à Iselle et dans la gare de Domodossola.

Les combustibles, les matières à graisser, les pièces de rechange du matériel roulant et des locomotives, nécessaires à la traction (y compris l'éclairage, le chauffage et le nettoyage) et à la conduite des trains sur la section de Domodossola à la frontière italo-suisse seront de même exempts de tout droit d'entrée ou autre en Italie.

Art. 25.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Rome, le 24 mars dix-neuf cent six.

(*L. S.*) GUICCIARDINI. (*L. S.*) J. B. PIODA.

CONVENTION entre l'Italie et la Suisse réglant le service postal sur la ligne du Simplon entre Brigue et Domodossola et dans la gare internationale de Domodossola

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant régler par une convention le service postal sur la ligne du Simplon entre Brigue et Domodossola et dans la gare internationale de Domodossola, en exécution des articles 2 et 15 de la convention du 2 décembre 1899, entre l'Italie et la Suisse, concernant la jonction du réseau italien avec le réseau suisse à travers le Simplon et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, et des articles 20 et 21 de la convention postale universelle, ont nommé à cet effet pour leurs plenipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie

Son Excellence M. le comte F. Guicciardini, Député au Parlement, Son Ministre des affaires étrangères, et

Le Conseil fédéral suisse

Monsieur J. B. Pioda, Envoyé extraordinarie et Ministre plénipotentiaire de la Confédératian suisse près de Sa Majesté le Roi d'Italie:

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.er

Sous réserve des stipulations contraires au présent arrangement, les rapports postaux entre l'Italie et la Suisse sont régis, à tous égards, par les conventions, arrangements et règlements de l'Union postale universelle, et par la convention de poste du 8 août 1861 entre le Royaume d'Italie et la Confédération suisse, avec ses articles additionnels et règlements, en tant que cette convention et ses articles additionnels et règlements n'ont pas été remplacés par les traités de l'Union postale universelle.

Art. 2.

1° L'échange régulier de correspondances, de colis postaux et d'articles de messagerie expédiés soit directement, soit en transit, sera assuré entre le territoire de l'Italie et le territoire de la Suisse, à travers le Simplon, per l'intermédiaire des offices de poste des deux pays.

2° Les Administrations des postes s'engagent à expédier d'une façon aussi rapide que possible les correspondances, colis postaux et article de messagerie dont le transport leur est confié. Elles doivent en particulier utiliser en tous temps, pour le transport des objets de correspondance, les moyens les plus rapides dont elles disposent.

Art. 3.

1° La remise des correspondances, colis postaux et articles de messagerie échangés entre l'Italie ed la Suisse et transportés par le chemin de fer du Simplon a lieu à Domodossola.

2° L'Administration des postes suisse instituera et entretiendra à cet effet une agence à la gare internationale de Domodossola.

3° Conformément à l'article 3 de la convention 2 décembre 1899 concernant le chemin de fer du Simplon, les locaux nécessaires pour cette agence seront fournis gratuitement à l'Administration des postes suisses par le chemin de fer italien.

Art. 4.

1° La remise à Domodossola est effectué

a) pour les objets de correspondance, par les bureaux ambulants suisses ou par l'agence des postes suisses de la gare internationale de Domodossola directement aux bureaux ambulants italiens ou au bureau de poste italien de Domodossola et vice-versa;

b) pour les colis postaux, par l'agence des postes suisses de la gare internationale de Domodossola au bureau de poste italien dans cette gare et vice-versa;

c) pour les articles de messagerie, par l'agence des postes suisses de la gare internationale de Domodossola à l'Administration italienne des chemins de fer dans cette localité et vice-versa, sur la base d'une entente à établir;

2° La remise des envois postaux aux bureaux ambulants italiens, au bureau de poste italien et aux chemins de fer italiens en gare de Domodossola a lieu par le personnel suisse.

La remise des envois postaux aux bureaux ambulants suisses et à l'agence des postes suisses en gare de Domodossola est opérée par le personnel italien.

3° Les employés chargés de ces remises doivent porter des insignes de service.

4° La remise réciproque des colis postaux et des articles de messagerie doit avoir lieu, au moins deux fois par jour, à Domodossola.

Art. 5.

La remise des envois postaux s'effectue par des bordereaux faits en double exemplaire. Un exemplaire appartient à la partie prenant charge, tandis que l'autre est rendu par celle-ci, dûment quittancé, à la partie qui a livré les envois. La responsabilité de cette dernière cesse dès la prise en charge sans observations ou réserves.

Art. 6.

Les Administrations postales des deux pays désigneront, d'un commun accord, les autres offices de poste et bureaux ambulants à mettre en relation en vue de l'échange des dépêches de correspondance et des colis postaux par le chemin de fer du Simplon.

Elles régleront également les heures d'expédition et la composition des dépêches de correspondance et des colis postaux, suivant la marche des trains et des courses postales et suivant les exigences du service.

En ce qui concerne l'échange de la messagerie cet accord interviendra entre l'Administration des chemins de fer italiens et l'Administration des postes suisse.

Art. 7.

Les deux Administrations postales se garantissent réciproquement la liberté du transit pour les envois de leur service intérieur.

Le transit doit avoir lieu en dépêches closes. Par exception, et s'il s'agit d'un petit nombre d'envois, les objets de correspondance et les colis postaux peuvent être remis à découvert.

Art. 8.

Le service postal dans les trains circulant entre Brigue et Domodossola est assuré par l'Administration des postes suisse.

Cette Administration peut également confier au personnel du chemin de fer le soin du transport des dépêches de correspondance.

Art. 9.

1° Les objets de correspondance du service intérieur sont transportés gratuitement de part et d'autre.

2° Pour le transport par le personnel suisse sur la ligne Domodossola-Iselle-Domodossola des colis postaux échangés entre les offices de poste italiens situés sur cette ligne, l'Administration des postes d'Italie bonifie à l'Administration des postes de Suisse 7 centimes par colis.

Toutefois, si l'accompagnement de trains par le personnel postal sur le parcours Domodossola-Iselle-Domodossola est nécessité uniquement par le service des stations italiennes, l'Administration des postes d'Italie bonifie à l'Administration de Suisse les frais effectifs de cet accompagnement. Il est cependant loisible à l'Administration italienne de confier à son propre personnel l'accompagnement de ces trains. Dans ce cas elle n'aurait aucune indemnité à payer à l'Administration suisse.

3° Les Administrations postales des deux pays se réservent la faculté de transformer d'un commun accord les bonifications mentionnées sous chiffre 2 en une indemnité annuelle et de modifier celle-ci, également après entente, selon les fluctuations du trafic.

4° L'Administration des postes suisse n'exige pas d'autre indemnité de l'Administration italienne pour le service postal dans les trains entre Iselle et Domodossola.

5° De leur côté, les Administrations italiennes renoncent, vis-à-vis de l'Administration postale suisse, à toute indemnité pour le transport sur le parcours italien des wagons-poste suisse, y compris leur chargement, et du personnel d'accompagnement suisse.

Les manœuvres et le remisage des wagons-poste a Domodossola et, au besoin, aux autres stations, sont de même effectués gratuitement.

6° L'échange des envois postaux aux stations a lieu aux wagons-poste.

7° Les frais de transport entre la gare et le bureau de poste d'une même localité, ou entre plusieurs gares dans la même localité, sont à la charge de l'Administration du pays sur le territoire duquel les gares sont situées.

Art. 10.

1° Les boîtes aux lettres des bureaux ambulants ou diligences suisses qui prolongent leurs parcours jusqu'en Italie doivent être ouvertes au public à toutes les stations, quel que soit l'Etat dont elles dépendent.

2° L'affranchissement des objets de correspondance déposés dans ces boîtes doit avoir lieu au moyen d'estampilles de valeur du pays auquel appartient la station et aux tarifs applicables dans ce pays.

3° Le personnel postal suisse ne peut distribuer au public, sur le territoire italien, aucun objet de correspondance privée.

Art. 11.

1° Les wagons-poste et les compartiments de voitures ou de fourgons affectés dans les trains au transport des envois postaux et au service postal international entre l'Italie et la Suisse peuvent être visités par les préposés de la douane italienne ou suisse. Cette visite ne peut cependant avoir lieux qu'aux stations terminus de Domodossola et de Brigue.

2° La vérification de la douane ne peut s'effectuer qu'en présence des fonctionnaires postaux de service dans le wagon-poste à visiter ou de l'employé chargé de convoyer les dépêches. Elle doit se faise de façon à ne pas gêner les opérations postales et à ne pas retarder la marche des trains.

3° Les préposés de la douane peuvent se faire communiquer les bordereaux de remis ou feuilles de route portant description des dépêches postales, mais ils ne doivent en aucune cas ouvrir des envois postaux fermés et étiquetés.

Art. 12.

1° Le Gouvernement du Royaume d'Italie autorise la Confédération suisse à créer un service de diligences régulier entre les localités suisses de la route du Simplon et la station de chemin de fer italienne d'Iselle, pour le transport de correspondances, de paquets et de voyageurs et de leur bagages.

2° L'Administration des postes suisses fait exploiter la course postale entièrement à ses frais et sous sa responsabilité par un entrepreneur qu'elle désigne. Elle fixe seule le nombre des courses, l'horaire et l'attelage.

3° L'agent qui accompagne les diligences reçoit, à chaque départ, une feuille de route indiquant son nom, le nombre des dépêches expédiées, les noms des voyageurs, les taxes de voyageurs et de bagages encaissées, le jour et l'heure du départ, ainsi que le temps accordé pour le trajet d'un bureau à l'autre. Le bureau de destination consigne sur cette feuille l'heure exacte de l'arrivée de la diligence, le nombre des dépêches reçues et les causes du retard, s'il y a lieu. La feuille de route, dûment remplie et émargée, est ensuite renvoyé au bureau expéditeur (de départ).

Art. 13.

1° En vue de l'inscription des voyageurs postaux et de leurs bagages, de l'expédition des diligences de la route du Simplon, du transbordement en gare des envois postaux du service intérieur suisse et des autres opérations se rattachant au service des postes suisses dans cette gare, l'Administration des postes de Suisse instituera et entretiendra une agence à la gare d'Iselle.

2° L'Administration des chemins de fer italiens fournira gratuitement à l'Administration des postes suisses, à la gare d'Iselle, un local pour l'installation de cette agence.

Art. 14.

1° Le Gouvernement italien accorde le transit en franchise de droits de douane et de tous autres droits, à travers le territoire italien, aux articles de messagerie originaires de localités suisses de la route du Simplon pour la Suisse ou au-delà et vice-versa.

2° Les paquets sont, autant que possible, insérés dans des sacs fermés et scellés du cachet ou du plomb de l'office de poste ou bureau ambulant expéditeur. Si un objet ne peut être placé dans un sac, il est expédié isolément.

3° Le transbordement de dépêches de la voiture postale du Simplon dans les wagons-poste, et vice-versa, à la gare d'Iselle a lieu par le personnel suisse.

4° Le personnel suisse accompagnant les diligences est tenu de se soumettre aux ordres des agents de la douane italienne en ce qui concerne la visite des voitures et des envois, mais ces ordres ne doivent pas être de nature à retarder les courses ou envois. Aucun objet postal fermé et étiqueté ne peut être ouvert.

Les agents de la douane italienne ont le droit d'accompagner la voiture postale sur le parcours italien.

5° Les colis postaux et articles de messagerie provenant des localités suisses de la route du Simplon à destination de l'Italie ou au-delà, et vice-versa, sont, sans exception, dédouannés à Domodossola.

6° Les formalités prescriptes par la douane italienne pour les transports prévus dans cet article seront remplies par les soins de l'Administration des postes suisses.

Art. 15.

En vertu de l'article 5 de la convention de poste du 8 août 1861 entre le Royaume d'Italie et la Confédération suisse, le Gouvernement du Royaume d'Italie exempte la Confédération suisse de tout impôt pour l'exploitation du service de diligences dont mention au chiffre 1 de l'article 12 ci-dessus et pour les équipages et chevaux nécessaires à cette exploitation.

En application du même principe, le Gouvernement du Royaume

d'Italie exonère la Confédération suisse de tout impôt d'Etat pour l'exploitation des agences des postes suisses mentionnées à l'art. 3, chiffre 2, et à l'art. 13, et pour le matériel et les installations appartenant à cette exploitation. Le Gouvernement italien accorde également l'exemption des droits de douane pour tout le matériel appartenant à l'exploitation des dites agences et de la course postale introduit de Suisse en Italie.

Art. 16.

Des opérations douanières pour les envois transportés par les services postaux sont faites à la gare de Domodossola, même pour les envois de et pour les localités situées entre Brigue et Domodossola.

Art. 17.

Les autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires et employés des postes suisses, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection qu'aux organes de l'Administration des postes d'Italie.

Art. 18.

Dans tout ce qui concerne le service et la discipline, les fonctionnaires et employés des postes suisses de service à Domodossola et à Iselle, ainsi qu'entre Iselle et Domodossola, relèvent exclusivement des autorités suisses.

Art. 19.

Les susdits fonctionnaires et employés et les membres de leurs familles ne seront astreints à aucun service militaire, ni à aucune autre prestation personnelle au profit de l'Etat italien.

Art. 20.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Rome, le 24 mars dix-neu cent six.

(*L. S.*) GUICCIARDINI. (*L. S.*) J. B. PIODA.

CONVENTION entre l'Italie et la Suisse réglant le service de la police sanitaire (épidémies et épizooties) à la gare internationale de Domodossola

24 marzo 1906

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant régler par une convention le service de la police sanitaire (épidémies et épizooties) à la gare internationale de Domodossola, en exécution de l'art. 15 de la convention du 2 décembre 1899 entre l'Italie et la Suisse concernant la jonction du réseau italien avec le réseau suisse à travers le Simplon et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie

Son Excellence M. le comte F. Guicciardini, Député au Parlement, Son Ministre des affaires étrangères, et

Le Conseil fédéral suisse

Monsieur J. B. Pioda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

§ 1.er

Visite sanitaire des voyageurs et de leurs bagages.

Art. 1.er

Les opérations concernant les visites sanitaires ordonnées par les deux Etats à l'égard des voyageurs et des bagages transportés par la ligne du Simplon, d'Italie en Suisse ou de Suisse en Italie, seront effectuées dans le bâtiment destiné à cet usage à la gare internationale de Domodossola.

Art. 2.

Chacun des deux Etats contractants pourra avoir à la gare du chemin de fer, à ses frais, un médecin chargé de diriger ce service.

Art. 3.

Le personnel de service dans l'établissement de désinfection pourra être nommé d'un commun accord par les deux Gouvernements ; dans ce cas, la dépense sera partagée par moitié. Dans le cas contraire, chacun des deux Etats devra entretenir à ses frais son personnel particulier.

Art. 4.

Le médecin italien et le médecin suisse auront en commun l'usage des locaux de l'établissement de désinfection.

Leur compétence respective sera déterminée par la destination des voyageurs et des bagages.

L'usage des étuves et des autres appareils de désinfection sera réglé, d'accord entre les deux médecins, de manière à assurer l'accomplissement le plus rapide du service et à éviter des retards dans la circulation des trains.

Art. 5.

Les dépenses faites pour les désinfections et pour le fonctionnement des appareils (charbon, produits chimiques, etc.) seront supportées par l'Etat dont le médecin les a ordonnées.

Art. 6.

L'infirmerie qui se trouve dans l'établissement de désinfection est destinée à recevoir ou à isoler provisoirement et d'urgence les voyageurs que le médecin italien ou le médecin suisse, chacun dans la limite de sa compétence, aura reconnus atteints ou suspects d'une maladie contagieuse épidémique et qu'il aura jugé nécessaire de retenir.

Toutes les fois que le transport des voyageurs malades dans un lazaret aura été reconnu nécessaire, l'autorité sanitaire locale en sera informée par le médecin. Cette autorité sera tenue de faire transporter les malades, le plus tôt possible et avec les précautions requises, dans le lazaret le plus rapproché, et de veiller à ce qu'ils y reçoivent le traitement médical et les soins nécessaires.

Art. 7.

Les frais causés par l'isolement des individus dans l'infirmerie de l'établissement de désinfection (traitement, nourriture, medicaments, infirmiers) et par leur transport au lazaret seront à la charge de celui des deux Etats dont le médecin aura ordonné ces mesures dans l'intérêt de son propre pays.

Pour le paiement des frais de traitement au lazaret qui ne pourront être remboursés par les malades eux-mêmes, on se conformera aux stipulations des conventions existantes pour l'assistance gratuite des malades indigents.

§ 2.

Police vétérinaire.

Art. 8.

Les opérations sanitaire du service de la police vétérinaire qui se font à la frontière et qui sont applicables au bétail vivant, aux viandes et aux produits animaux transportés, par la ligne du Simplon, d'Italie en Suisse ou de Suisse en Italie, seront effectuées sur les quais et dans les bâtiments destinés à cet usage à la gare internationale de Domodossola. Les quais de chargement seront aussi utilisés pour les opérations du chemin de fer ayant trait au bétail.

Art. 9.

Chacun des Gouvernements contractants commettra à ses frais, dans cette gare, un ou plusieurs vétérinaires chargés de diriger le service conformément aux lois et prescriptions réglant la matière dans l'Etat dont ils relèvent.

La compétence de ces fonctionnaires sera déterminée par la destination du bétail, des viandes et des produits animaux.

Art. 10.

Il appartient à ces vétérinaires de procéder, conformément à l'art. 9, à la visite sanitaire du bétail, des viandes et des produits animaux transitant par la gare internazionale de Domodossola, ainsi qu'à la visite des vagons qui les contiennent.

Les vétérinaires de l'un des Etats contractants n'auront pas le droit d'intervenir dans les opérations effectuées par les vétérinaires de l'autre Etat dans les limites de leur compétence.

Art. 11.

Le bétail exporté d'Italie devant, è teneur de la loi du 26 juillet 1902, n. 276, être soumis à la visite sanitaire d'un vetérinaire italien avant de pouvoir sortir du Royaume, il est convenu que, pour gagner du temps, les deux visites, italienne et suisse, se feront simultanément par les vétérinaires des deux Etats.

Art. 12.

En cas de maladie infectieuse ou contagieuse du bétail, constatée on soupçonnée lors des visites prévues aux articles 10 et 11, il sera dressé un procès-verbal par les soins du vétérinaire qui aura fait la constatation. Le procès-verbal indiquera la maladie constatée ou soupçonnée, la provenance des animaux, leur signalement, le nom et le prénom de l'expéditeur et du conducteur, les muméros des certificats d'origine et toutes les autres circonstances dignes d'être notées.

Le vétérinaire qui aura rédigé le procès-verbal devra, dans la journée, en remettre une copie au vétérinaire de l'autre Etat.

Art. 13

Si, lors des visites prévues aux articles 10 et 11, on constate un ou plusieurs cas avérés ou suspects de maladie infectieuse ou contagieuse, les animaux malades ou suspects, ainsi que ceux qui ont voyagé dans le même vagon, devront, s'ils viennent de Suisse, être immédiatement refoulés sur Brigue; s'ils viennent d'Italie, ils seront immédiatement transférés à l'écurie d'isolement, en observant toutes les précautions nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie.

En cas de déchargement, le ou les vagons qui ont contenu ces animaux devront être en même temps conduits sur l'emplacement de la gare destiné aux désinfections, pour être aussitôt soumis à une désinfection complète. On désinfectera également les quais de chargement, les emplacements où les animaux ont stationné pour la visite, le chemin qu'ils ont parcouru dans la gare, les ponts mobiles, les agrès et tous autres objets ayant servi au transport ou au chargement.

Art. 14.

L'exécution des desinfections et des mesures mentionnées à l'article 13, alinéa 2, de même que la direction de l'écurie d'isolement, sont confiées au vetérinaire italien, sous sa responsabilité.

Art. 15.

Les envois de gros et de petit bétail à destination de la Suisse, expédiés des stations situées entre Domodossola et la frontière des deux pays, seront examinés à ces stations, par le vétérinaires stationnés à Domodossola.

§ 3.

Locaux et installations pour le service sanitaire (épidémies) et le service de police vétérinaire.

Art. 16.

A teneur de l'art. 3, premier alinéa, de la convention du 2 décembre 1899, le Gouvernement fédéral suisse bonifiera au Gouvernement italien la moitié des intérêts, à 5 0[0 l'an, du capital affecté aux installations spécialement destinées au service de la police sanitaire des épidémies.

Le Gouvernement fédéral suisse bonifiera également au Gouvernement italien la moitié des frais d'entretien, d'éclairage et de chauffage des locaux affectés au service de la police sanitaire (épidémies et épizooties).

Le frais d'aménagement, de chauffage et d'éclairage du bureau occupé par les vétérinaires suisses seront supportés par le Gouvernement fédéral suisse.

§ 4.

Art. 17.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Rome, le 24 mars dix-neuf cent six.

(*L. S.*) Guicciardini (*L. S.*) J. B. Pioda

CONVENTION entre l'Italie et la Suisse réglant les services télégraphique et téléphonique dans la gare internationale de Domodossola.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant régler par une convention les services télégraphique et téléphonique dans la gare internationale de Domodossola, en exécution de l'art. 15 de la convention du 2 décembre 1899 entre l'Italie et la Suisse concernant la jonction du réseau italien avec le réseau suisse à travers le Simplon et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie

Son Excellence M. le Marquis A. di San Giuliano, Sénateur du Royaume, Son Ministre des affaires étrangères et

Le Conseil fédéral suisse

Monsieur G. B. Pioda, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.er

L'Administration des télégraphes italiens établira un bureau public de télégraphe et une station publique de téléphone à la gare internationale de Domodossola.

Art. 2.

Le bureau public de télégraphe sera intercalé dans le fil télégraphique n. 19[42, Brigue-Domodossola-Novara, tandis que la station publique de téléphone serà relié par un lacet téléphonique à la station téléphonique centrale de Brigue.

Dans le cas où une station téléphonique centrale serait établie à Domodossola, ce lacet téléphonique devra servir à la communication téléphonique entre les deux stations téléphoniques centrales de Brigue et de Domodossola, et la station publique de téléphone à la gare internationale de Domodossola sera alors reliée à la station centrale de cet endroit.

Art. 3.

La répartition des frais de la construction et de l'entretien de ces fils télégraphiques et téléphoniques internationaux entre les deux Etats séra réglée par une convention spéciale entre le Ministère des postes et des télégraphes du Royaume d'Italie et le Département des postes et des chemins de fer de la Confédération suisse.

Art. 4.

La correspondance privée du bureau public de télégraphe est soumise au tarif télégraphique du Royaume d'Italie; pour la correspondance privée de la station publique de téléphone, l'arrangement provisoire entre l'Italie et la Suisse du 20 avril /7 mai 1904 fait règle.

Art. 5.

Les fonctionnaires et employés italiens et suisses de la gare de Domodossola et de la section de chemin de fer de Brigue à Domodossola attachés aux services des postes et des télégraphes, de la police, de la police sanitaire et vétérinaire et de la douane

auront le droit d'user gratuitement sur le parcours de Brigue à Domodossola, pour affaires de service, des télégraphes et téléphones des deux Etats et du télégraphe du chemin de fer. Dans la règle, ces télégrammes devront cependant être expédiés sur les fils du télégraphe public.

Art. 6.

Les bureaux télégraphiques du chemin de fer de la section de Brigue à Domodossola ne doivent ni transmettre ni recevoir des télégrammes privés. Ces télégrammes doivent passer par les bureaux publics des deux Etats, suivant la règle générale établie pour le service international des correspondances télégraphiques privées.

Art. 7.

1. Exceptionnellement et si l'on ne peut se servir utilement du télégraphe public le plus rapproché, les bureaux télégraphiques du chemin de fer de Brigue à Domodossola sont autorisés à recevoir et à transmettre des télégrammes privés sur les fils du chemin de fer:

a) en cas de recherche de bagages égarés ou perdus;

b) en cas de retards de trains ou à propos de voyageurs ayant fait fausse route;

c) en cas de recherche de billets de chemin de fer perdus;

d) pour commande de billets collectifs;

e) dans les cas graves de maladie ou d'accident.

2. Ces télégrammes privés doivent être à l'adresse d'un des services établis dans le rayon de l'une ou de l'autre des gares de Brigue et de Domodossola. Il ne sera pas distribué de télégrammes privés hors des deux gares.

3. Les télégrammes privés seront taxés suivant les prescriptions en vigueur dans les deux pays. Le taxes resteront acquises aux administrations qui les auront perçues, tant que la convention entre l'Italie et la Suisse du 29 juillet 1879 demeurera en vigueur; après la résiliation de ladite convention, elles seront portées en compte aux administrations respectives, selon les dispositions du réglement télégraphique international.

Article final.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusq'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Rome, le 18 janvier dix-neuf cent six.

(*L. S.*) A. Di San Giuliano. (*L. S.*) J. B. Pioda.

CONVENTION entre l'Italie et la Suisse réglant le service de police à la gare internationale de Domodossola

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant régler par une convention le service de police à la gare internationale de Domodossola et sur la ligne du Simplon de la frontière suisse à Domodossola, en exécution de l'article 15 de la convention du 2 décembre 1899 entre l'Italie et la Suisse concernant la jonction du reseau italien avec le réseau suisse à travers le Simplon et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi d'Italie

Son Excellence M. le marquis A. di San Giuliano, Sénateur du Royaume, Son Ministre des affaires étrangères et

Le Conseil fédéral suisse

Monsieur G. B. Pioda, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er.

La police de la gare internationale de Domodossola se fera, selon les exigences du service, d'accord entre les autorités de police italienne et de police suisse, les droits de souveraineté de l'Italie étant d'ailleurs réservés.

Art. 2.

La police des étrangers, ainsi que toutes les vérifications relatives à l'identification des personnes recherchées par les deux Etats ou par d'autres Etats étrangers, s'opéreront à la gare de Domodossola; il ne devra en résulter ni retard ni gêne dans la marche des trains.

Art. 3.

Les agents de police des deux Etats se remettront réciproquement, à l'intérieur de la gare de Domodossola, les individus rapatriés, expulsés ou extradés par un des deux Etats, conformément aux traités en vigueur.

Ils agiront de même à l'égard des individus remis par un autre Etat pour être livrés à l'Italie ou à la Suisse, ou pour être simplement rapatriés.

Les vagabonds étrangers qui doivent être transportés à travers le territoire de l'un des deux pays pour être dirigés sur leur pays d'origine, ne seront reçus qu'à la condition que l'Etat qui les renvoie déclare prendre à sa charge les frais de transport et s'engage à recevoir de nouveau ceux qui seraient repoussés à cause de leur qualité d'étrangers ou pour un autre motif.

Les mendiants italiens et suisses arrêtés à la gare de Domodossola ou entre cette gare et la frontière peuvent être reconduits dans leur pays sans autre formalité.

Art. 4.

À l'exception des mendiants mentionnés à l'article précédent, les individus remis par la police italienne à la police suisse, ou viceversa, devront être accompagnés d'un ordre de transport semblable à celui qui a été établi en vertu de la convention pour les gares de Chiasso et de Luino.

Cet ordre de transport devra indiquer:

1° le signalement de l'individu remis;

2° le motif de sa remise (spécifier les crimes ou délits);

3° l'autorité à laquelle il doit être livré;

4° le lieu, le jour et l'heure de la remise.

Si la police du Gouvernement qui accorde l'extradition croit qu'il est nécessaire de prendre à l'égard du prévenu des précautions spéciales, ce point devra faire l'objet d'une mention particulière dans l'ordre de transport.

Art. 5.

Dans le cas où, pour une raison quelconque, un individu livré par l'autorité italienne à l'autorité suisse, ou viceversa, pour être transporté, ne serait pas accepté par les agents auxquels il doit être remis, il sera rendu à l'autorité de la frontière dont émane l'ordre de transport, et celle-ci est tenue de recevoir de nouveau l'individu et d'indemniser l'autre Etat de touts les frais de transport, aller et retour.

Art. 6.

Si les agents de la police suisse découvrent un malfaiteur sur le territoire italien, ils doivent en donner immédiatement connaissance aux agents de la police italienne, afin de les mettre à même de procéder à l'arrestation.

Art. 7.

Le transport des individus remis à la police suisse à Domodossola est effectué jusqu'à la frontière par les agents de la police suisse. L'autorité de police italienne a le droit de surveiller le transport jusqu'à la frontière et doit prêter son concours, si on lui demande.

L'autorité de police italienne a de même le droit de surveiller pendant le trajet qu'ils ont à parcourir en chemin de fer su le territoire italien, de la frontière à Domodossola, le transport de

tous les individus qui doivent, par les soins de la police suisse, être rémis à Domodossola à la police italienne.

Art. 8.

Dans le cas où l'intérêt public le rendrait nécessaire, le Gouvernement italien pourra exiger que les fonctionnaires de la police suisse suspendent momentanément toute action et se retirent sur leur propre territoire. Le Gouvernement italien donnera immédiatement avis d'une décision de ce genre au Gouvernement suisse.

Art. 9.

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 13 de la Convention du 2 décembre 1899, le service de sûreté publique dans les trains de la ligne Domodossola-Iselle sera fait par les autorités de police italienne et de police suisse, chacune pour son propre compte.

Art. 10.

La surveillance de la ligne et des gares, depuis Domodossola jusqu'à la frontière dans le tunnel du Simplon, se fera exclusivement par les autorités italiennes.

Art. 11.

La déclaration échangée le 11 novembre 1884 et le 12 janvier 1885 entre l'Italie et la Suisse est applicable au service de police prévu par la présente convention.

Article final.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Rome, le 18 janvier dix-neuf cent six.

(*L. S.*) A. Di San Giuliano. (*L. S.*) J. B. Pioda.

Il numero 256 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1898, n. 285, che istituisce una Commissione permanente per la direzione dei servizi del porto di Venezia;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferme restando tutte le altre disposizioni del decreto 9 giugno 1898, n. 285, sono chiamati a far parte della Commissione pel porto di Venezia, in luogo dei rappresentanti designati al n. 7 e 8 dell'art. 2:

due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato;

un funzionario superiore dell'ufficio speciale delle ferrovie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Tedesco.
C. Malvezzi.
Vacchelli.
C. Mirabello.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Il numero 257 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduti gli articoli 3, 4 e 5 dello statuto della Cassa nazionale predetta, approvato con R. decreto del 21 maggio 1902, n. 183;

Veduto il R. decreto 13 luglio 1903, n. 364, che conferma in carica per il quadriennio 1° luglio 1903-1° luglio 1907, alcuni dei componenti il Consiglio d'amministrazione della stessa Cassa nazionale;

Veduto il R. decreto 15 dicembre 1904, n. 705, col quale ad uno dei componenti confermato in carica col R. decreto predetto e dimissionario fu sostituito l'onorevole principe Prospero Colonna, senatore del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni dell'onorevole principe Prospero Colonna, senatore del Regno, dall'ufficio di consigliere d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed è chiamato a far parte dell'amministrazione medesima, in sostituzione del principe Colonna dimissionario, l'on. Mansueto De-Amicis, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pantano.

Visto, *Il guardasigilli:* E. Sacchi.

Il numero 265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397 sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto il regolamento 8 novembre 1900, n. 375 per la coltivazione indigena del tabacco;

Viste le deliberazioni prese dal Consiglio tecnico nelle sue adunanze 14 aprile, 22 maggio e 31 luglio 1905 e 19 febbraio 1906;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per esclusiva destinazione della coltura e cura del prodotto di ogni campagna, sarà in facoltà dell'Amministrazione pagare ai concessionari delle licenze di coltivazione per le manifatture dello Stato, parte del presuntivo valore del prodotto di ciascuna partita di tabacco prima che ne sia effettuata la consegna in magazzino.

Art. 2.

Il pagamento di cui al precedente articolo potrà essere consentito nel limite massimo della metà del valore presunto al netto di ogni partita di tabacco per le coltivazioni che risultino assicurate contro i danni della grandine, e nel limite di 1[5 per quelle non assicurate.

Per le coltivazioni eseguite per concessioni speciali di cui al titolo V, il pagamento parziale potrà essere esteso a 2[3 del valore del prodotto, ma dovrà essere concesso in una sola volta e quando il tabacco sia stato concentrato nei magazzini generali.

Art. 3.

Le domande per il pagamento parziale dovranno essere fatte colla dichiarazione per coltivare, offrendo speciale fidejussione riconosciuta valida sotto ogni rapporto a solo giudizio dell'Amministrazione, e con espressa dichiarazione che il prezzo del tabacco al netto di ogni altra trattenuta si intenderà ceduto all'Amministrazione sino alla concorrenza della somma pagata, restando esplicitamente autorizzata l'Amministrazione a ritenerla per via di compensazione senza che occorra alcuna misura giudiziaria.

Art. 4.

Il parziale prezzo di tabacco sarà pagato gradualmente per frazioni coordinate alle diverse fasi della produzione, e la rata successiva non potrà pagarsi quando consti che non siano stati eseguiti i lavori per i quali venne corrisposta la rata precedente, e quando a carico del concessionario o del coltivatore venga accertata una contravvenzione per inadempimento alle norme culturali e per frodi commesse sul prodotto della coltivazione.

Art. 5.

I pagamenti parziali potranno essere fatti direttamente ai singoli concessionari, o collettivamente ad un gruppo di più concessionari, nel qual caso potrà a giudizio dell'Amministrazione ritenersi come valida garanzia la fidejussione solidale dei consorziati.

Art. 6.

I pagamenti parziali potranno pure essere concessi a mezzo di un istituto agricolo cooperativo, che dovrà direttamente in ogni caso e per ogni evento rispondere verso l'Amministrazione del rimborso delle somme anticipate, riconoscendosi come primo e diretto debitore per lo integrale ammontare delle somme pagate a mezzo dell'Istituto stesso.

Art. 7.

Quando i pagamenti siano stati concessi colle modalità di cui all'articolo precedente, l'Istituto dovrà presentare pure una speciale fidejussione dei propri componenti nel numero e nelle persone dall'Amministrazione accettate, restando stabilito che a carico del coltivatore non potrà essere imposto dall'Istituto stesso per il concesso pagamento che solo l'onere non superiore dell'1.50 0[0 annuo quale compenso e rimborso di spese di amministrazione per l'opera sua inerente alla cennata concessione.

Art. 8.

Le somme pagate e l'onere di cui all'articolo precedente saranno trattenuti sul prezzo del tabacco, liquidato al netto di ogni altra trattenuta ai sensi ed agli effetti del regolamento, ferma restando la garanzia di cui agli articoli 5 e 6 per differenza non riscossa per qualsiasi eventuale circostanza.

Art. 9.

Quando ultimata la consegna del tabacco per ogni singola partita il relativo debito per il prezzo di tabacco in antecedenza pagato non sia stato soddisfatto, qualunque ne sia la causale, decorreranno a favore dell'Amministrazione a partire da detta epoca gli interessi nella misura legale.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti andranno in vigore colla campagna di coltivazione del tabacco dell'anno 1906, restando in facoltà del ministro proponente decretarne l'abolizione, dopo l'esperimento di due campagne, sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

A. SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

Il numero **CXCIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 22 maggio 1905 dell'Associazione fra utenti di caldaie a vapore con sede a Ferrara;

Veduto il R. decreto del 30 giugno 1891, n. MCCXXV, con cui l'Associazione predetta fu eretta in ente morale;

Veduto il R. decreto 1° marzo 1900, n. LXXVIII, col quale fu approvato il nuovo statuto dell'Associazione medesima;

Visto il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e recipienti di vapore, approvato con il R. decreto 27 giugno 1897, n. 290:

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 5, 9, 11 e 18 dello statuto dell'Associazione fra utenti di caldaie a vapore con sede in Ferrara, approvato con il R. decreto 1° marzo 1900, n. LXXVIII, sono abrogati e sono sostituiti rispettivamente dagli articoli seguenti:

« Articolo 5. – I soci hanno pure i seguenti diritti:

a) che i periti dell'Associazione, dietro speciale retribuzione a carico del socio, prestino l'opera loro per quelle visite e prove ed esperimenti che esso domandasse;

b) il consultare i periti dell'Associazione intorno a tutto ciò che può riguardare l'esercizio e l'impianto delle caldaie e macchine a vapore da essi possedute;

c) quando si tratta di prove od esperimenti, il tempo impiegato dai periti viene computato a ragione di due ore al prezzo di ciascuna vacazione in L. 5 ».

« Articolo 9. – La tassa annua d'Associazione viene fissata come appresso:

Per 1	caldaia	L.	18 —
» 2	»	»	26 —
» 3	»	»	34 —
» 4	»	»	41 —
» 5	»	»	48 —
» 6	»	»	55 —
» 7	»	»	61 50
» 8	»	»	68 —
» 9	»	»	74 50
» 10	»	»	81 —

e lire 6 per ogni caldaia successsiva ».

« Articolo 11. – Le spese di trasferta dovute al perito sull'Associazione in occasione delle prove o visite delle caldaie sono a carico del proprietario di queste, in ragione di L. 0.30 al chilometro per il percorso su strade ordinarie e di un biglietto di 1ª classe per il percorso su ferrovie o tramvie tanto per il viaggio di andata che per quello di ritorno, qualora al proprietario non avvenga di sopperirvi con mezzo proprio.

In ogni modo per i piccoli percorsi la tariffa non sarà minore di L. 2.

Infine all'ispettore perito competerà il rimborso, secondo la tariffa municipale, per le spese di vettura da o per la stazione della ferrovia o tramvia.

La tassa annuale si paga entro il primo trimestre d'ogni anno, e quella di trasferta all'atto stesso in cui il perito eseguisce la visita ».

« Articolo 18. – Qualora un socio mancasse all'adempimento di qualunque degli enumerati doveri, ne verrà richiamato per una volta soltanto e poi escluso dall'Associazione senza pregiudizio dei diritti di questa.

Il socio moroso di sola annualità verrà senz'altro depennato dai ruoli dell'Associazione previo avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

E. PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CXCIV (Dato a Roma, il 7 giugno 1906), che modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria negli articoli 5, 6 e 9.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CXCV (Dato a Roma, il 10 giugno 1906), col quale il R. Albergo delle povere e il Ricovero dei mendici di Palermo sono fusi in unico ente sotto il nome di: « Reale Albergo dei poveri, principe di Palagonia ».

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CXCVII (Dato a Roma, il 19 aprile 1906), col quale il comune di Gaeta fu autorizzato a riscuotere un dazio proprio in ragione di L. 0.70 per quintale, sulla carta di qualunque sorta, sui cartoni e sui cartoncini.

N. CXCVIII (Dato a Roma, il 10 giugno 1906), col quale è data facoltà al comune di Orbetello di applicare, agli effetti dell'anno 1905, la tassa sul bestiame, in base alla tariffa deliberata nelle adunanze consiliari in data 12 aprile 1905 e 3 aprile 1906.

N. CXCIX (Dato a Roma, il 10 giugno 1906), col quale è data facoltà al comune di Pausula di applicare, agli effetti dell'anno 1905, la tassa di famiglia con l'aliquota massima di L. 3 (tre).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale i detti istituti possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiari a un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni indicate nel R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto che, per l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, la ragione dello sconto inferiore alla normale, da applicarsi come sopra, deve essere stabilita mensilmente;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare ad una ragione non inferiore al quattro per cento, durante il mese di luglio 1906, le cambiali presentate o garantite da firme commerciali o bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1906.

Il ministro
A. MAJORANA.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1906, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo:

All'uditore Musmanno Raffaele, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Murazzano, è assegnata la indennità mensile di L. 100 dal giorno 24 gennaio 1906, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 8 del bilancio.

Con RR. decreti del 15 marzo 1906:

Crocitti Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Siracusa, è nominato pretore del mandamento di Bronte, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Giordana Emilio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Alba, è nominato pretore del mandamento di Limone Piemonte, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Calcaterra Francesco, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Napoli, è nominata pretore del mandamento di Ferla, coll'annuo stipendio di L. 3000.

Paolini Giovanni, pretore del mandamento di Borgo S. Dalmazzo incaricato di supplire il titolare mancante nel mandamento di Limone Piemonte, è esonerato dal detto incarico.

Santilli Angelo, pretore nel mandamento di Cantalupo nel Sannio, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 2 febbraio 1906, è richiamato in servizio a sua domanda dal 3 febbraio 1906, ed è tramutato al mandamento di Calvello.

Randello Vito, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Otranto pel triennio 1904-1906.

Consiglio Sebastiano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Lentini, pel triennio 1904-1906.

Crescimanno Guglielmo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Piazza Armerina, pel triennio 1904-1906.

Zoppelli Giuseppe, pretore già titolare del 1° mandamento di Vicenza, in aspettativa per causa d'infermità a tutto il 16 giugno 1903, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° aprile 1906, ed è tramutato al 2° mandamento di Treviso.

Gibertini Carlo, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Pavullo, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Pavullo.

Amadei Mario, vice pretore del 2° mandamento di Roma, sospeso dall'ufficio perchè sottoposto a procedimento penale, è richiamato in servizio presso lo stesso 2° mandamento di Roma, pel triennio 1904-1906.

Notari.

Con R. decreto del 10 marzo 1906:

Barea Antonio Maria, notaro residente nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Asolo, stesso distretto.

Saccol Giuseppe, notaro residente nel comune di Asolo, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Montebelluna, stesso distretto.

Prinetti Carlo, notaro residente nel comune di Codevilla, distretto notarile di Voghera, è traslocato nel comune di Casei Gerola, stesso distretto.

Casarini Vittorio, notaro residente nel comune di Soliera, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Modena.

Bozza Canio, notaro residente nel comune di Marano di Napoli, distretto di Napoli, è traslocato nel comune di Barra, stesso distretto.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1906:

È concessa:

al notaro De Mauro Vito una proroga fino a tutto il 28 maggio 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cepagatti.

Con decreto Ministeriale del 13 marzo 1906:

È concessa:

al notaro Onofri Francesco una proroga sino a tutto il 28 maggio 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rocca San Giovanni;

al notaro Mancuso Domenico una proroga sino a tutto il 2 ottobre 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pietragalla;

al notaro Mignani Alessandro una proroga sino a tutto il 24 maggio 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Fosciandora;

al notaro Cimaz Sebastiano una proroga sino a tutto il 28 maggio 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Exilles;

al notaro Bartolini Pietro una proroga sino a tutto il 14 maggio 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Signa;

al notaro Giuffrè Francesco una proroga sino a tutto il 14 maggio 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Casellina e Torri;

al notaro Bellini Giuseppe una proroga sino a tutto il 12 giugno 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Savignone.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 4 febbraio 1906, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo successivo:

Campobrin Luigi, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa dell'Economato generale dei benefizi vacanti di Venezia, è, a sua domanda, collocato a riposo, per aver compiuto 65 anni di età con 25 di servizio, ai termini dell'art. 1 lettera *A* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, con decorrenza dal 1° marzo 1906.

Culto.

Con R. decreto del 15 marzo 1906:

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Troppiano sac. Salvatore al mansionariato vacante nel Capitolo cattedrale di Noto.

Paggio sac. Pasquale al canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Teramo.

De Masi sac. Giorgio alla parrocchia di San Lorenzo Martire in Airola.

Con Sovrana determinazione del 15 marzo 1906:

È stata autorizzata la concessione del *Placet* alla bolla vescovile colla quale

Suriani sac. Domenico, già nominato al canonicato penitenziale nel Capitolo cattedrale di Vasto, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Ispettorato zootecnico

Acquisto di cavalli stalloni

Per la rimonta dei depositi governativi di cavalli stalloni, il Ministero acquisterà, nel corrente anno, cavalli interi, meticci o bimeticci, ed orientali, dell'età non minore di 3 anni, cioè nati nel 1903 o negli anni precedenti, alle seguenti condizioni:

1. Le offerte di vendita, su carta bollata da una lira, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato zootecnico) entro il giorno 31 luglio 1906, accompagnate dai certificati di nascita dei cavalli e dalle indicazioni delle corse cui avessero preso parte e dei premi conseguiti nelle esposizioni e nei concorsi ippici.

Gli offerenti dovranno indicare esattamente il loro domicilio ed eventualmente delegare un rappresentante per ricevere le comunicazioni dell'Amministrazione.

Potranno essere visitati anche i cavalli non offerti direttamente al Ministero.

L'offerta, in carta da bollo (L. 1.20), accompagnata dal certificato di nascita, sarà presentata agli incaricati della visita.

Quando si tratti di riproduttori altra volta respinti, la domanda per la visita dovrà essere fatta direttamente al Ministero entro il termine stabilito.

2. A giudizio delle Commissioni incaricate dell'acquisto, gli stalloni potranno essere provati alla sella od al tiro.

3. I cavalli di mantello grigio non saranno acquistati se non quando trattisi di riproduttori di tal pregio da dover fare per essi una eccezione.

4. Per gli stalloni ritenuti idonei, le Commissioni concorderanno con gli offerenti il prezzo d'acquisto.

Gli acquisti saranno deliberati dal Ministero dopo che avrà preso cognizione dei risultati di tutte le visite.

5. I cavalli stalloni, per i quali sarà pattuito l'acquisto, dovranno essere consegnati, nel giorno stabilito dal Ministero, al deposito più vicino alla residenza dei venditori. Nel caso che l'Amministrazione disponga che la consegna debba farsi in altro deposito, sarà obbligo del venditore di ottemperarvi e gli sarà corrisposta la differenza della maggiore spesa di trasporto incontrata. Gli stalloni rimarranno in osservazione, per 30 giorni, dalla data della consegna al deposito, per accertare se siano immuni dai vizi, difetti o mali redibitorî seguenti: vizi d'animo (il mordere, il calcitrare e l'adombrarsi), mania periodica (rustichezza o restio), capostorno cronico essenziale, epilessia, vertigine essenziale, oftalmia interna periodica (o flussione lunatica agli occhi), coliche ricorrenti, ticchio senza logoramento dei denti, zoppicature croniche intermittenti.

Le Commissioni incaricate dell'acquisto potranno pretendere, caso per caso, dai venditori, ogni altra maggiore o speciale garanzia.

6. Il pagamento del prezzo sarà effettuato dopo trascorso il termine dei 30 giorni anzidetti.

Nel caso che, in qualche stallone acquistato, si manifesti, entro i 30 giorni del periodo di osservazione, alcuno dei difetti, vizi o mali suindicati, ne sarà dato immediato avviso al venditore, il quale sarà obbligato di ritirare subito lo stallone dal deposito, anche se l'invito dell'Amministrazione pervenga al debitore dopo il trentesimo giorno dell'osservazione.

S'intende che, dal giorno di tale comunicazione al proprietario dello stallone, l'azione redibitoria sarà esercitata senza riguardo al periodo di osservazione anzidetto.

Roma, addì 20 giugno 1906.

Per il ministro
G. C. SIEMONI.

Notificazione.

Con decreto del 30 giugno 1906, il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Cremona ha imposto la cura obbligatoria delle piante infette dalla *diaspis pentagona* nel comune di Scandolara Ravara.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 539,594, d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 500, al nome di Preve Biagio, *Francesco Angelo* fu Giambattista, minori, sotto la legale amministrazione della propria madre Emilia Gerardenghi, domiciliata in Alassio (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Preve Biagio, *Angelo* ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rinnovazione di certificato (1ª pubblicazione).

È stato presentato per la rinnovazione il certificato 5 per cento n. 890,363 di L. 620 a favore della parrocchia di San Martino ad Iudaicam in Capua. Siccome l'esibito certificato manca del secondo mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente senza che si sia notificato a questa Direzione generale alcuna opposizione si procederà alla rinnovazione del detto certificato e alla consegna del medesimo a chi di diritto.

Roma, il 2 luglio 1903.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 3 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,86 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 3 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo

fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 luglio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,58 99	100,58 99	102,56 82
4 % *netto*.....	102,43 93	100,43 93	102,41 76
3 1/2 % *netto* .	102,05 —	100,30 —	102,03 10
3 % *lordo*.....	73,11 11	71,91 11	72,49 80

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di anatomia normale e topografica veterinaria nella R. scuola superiore di veterinaria di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta legale da L. 1.20 non più tardi del 5 novembre 1906 o vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera o in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'essorvi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, 30 giugno 1906.

Il ministro
G. FUSINATO.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 2 luglio 1906.

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente DE RISEIS.

La seduta comincia alle 10.5.

VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Discussione della proposta di legge sulla professione di ragioniere.

DE SETA chiede che questa proposta di legge si discuta insieme a quella sulla professione dell'ingegnere, che è inspirata allo stesso principio.

CHIMIENTI prega il collega di non insistere, trattandosi di una proposta che sta da più anni innanzi alla Camera.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, osserva che l'approvazione di questa proposta potrà agevolare quella dell'altra presentata dall'on. De Seta, che prega di non insistere nella proposta sospensiva.

ROSADI esclude qualsiasi nesso tra le due proposte di legge, aggiungendo che quella sugl'ingegneri implica una grave questione sull'ordinamento delle scuole di architettura; e confida che anche questa seconda proposta di legge possa esser presto approvata.

MIRA, della Commissione, non può accettare la proposta sospensiva per l'urgenza di ordinare la professione dei ragionieri.

DE SETA non insiste nella sospensiva, ma chiede che la proposta di legge relativa agl'ingegneri venga inscritta nell'ordine del giorno della prossima seduta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega l'on. De Seta di presentare la sua proposta quando si stabilirà l'ordine del giorno.

(Approvansi i primi tre articoli).

ROSADI propone la soppressione dell'articolo 4 col quale si vincola l'azione delle autorità giudiziaria od amministrativa, imponendo loro di affidare soltanto ai ragionieri inscritti nei collegi gl'incarichi in materia di ragioneria.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio, conviene con l'on. Rosadi, potendo anche darsi, in qualche caso, che non si possa nominare un inscritto in un collegio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non può accettare la disposizione anche in riguardo alla pubblica amministrazione.

MIRA, della Commissione, non può consentire una soppressione che contrasta col carattere della legge.

(L'art. 4 è soppresso; sono approvati gli articoli del disegno di legge).

Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge:

Convalidazione di Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883.

Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1902.

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicargua il 25 gennaio 1906.

Approvazione del trattato di commercio, di dogana e di navigazione concluso fra l'Italia e la Bulgaria il 13 gennaio 1906.

Approvazione della convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura, conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905.

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto.

Discussione del disegno di legge per l'affitto delle Terme di Montecatini.

VISOCCHI, segretario, ne dà lettura.

SANTINI combatte il disegno di legge che non crede tuteli abbastanza l'interesse dello Stato e che dovrebbe essere discusso con molta ponderazione.

Non osa proporre la sospensiva, ma dichiara che voterà contro.

CAVAGNARI ricorda di avere in altra occasione proposto che lo Stato debba disfarsi delle proprietà demaniali e di avere avuto in questo senso affidamenti che poi non furono mantenuti.

Ripetendo la preghiera di massima in occasione del presente disegno di legge, raccomanda almeno al Governo di dar tempo alla Camera di esaminarlo.

MASSIMINI, ministro delle finanze, nota che la condizione della proprietà domaniale in Montecatini nei rapporti con le Società è divenuta così complessa e difficile, che lo Stato non può differire una conveniente soluzione.

Occorre togliere di mezzo la concorrenza pregiudizievole che si potrebbe fare da privati alle terme demaniali, ed a questo scopo è stata conclusa la convenzione, sulla quale chiede l'approvazione della Camera.

SCALINI fa osservare all'on. Santini che la convenzione è stata studiata, esaminata e discussa in tutti i suoi particolari, e che si è tenuto conto di tutte le osservazioni e di tutti gli interessi. Credo perciò che la Camera possieda abbastanza dati per prendere una deliberazione, senza altri differimenti.

BIANCHI EMILIO, relatore, accennati i precedenti della questione, nota che le terme demaniali per la concorrenza loro fatta dalle *Terme nuove* hanno perduto parte del loro valore.

Ora questa convenzione avrà per effetto di mettere in maggior valore la proprietà dello Stato e di far cessare la dannosa concorrenza. E questa convenzione è stata naturalmente studiata e si presenta con tutte le necessarie garanzie, mentre porta per ultimo effetto la proprietà complessiva dello Stato di tutte le terme.

Confuta le obbiezioni mosse alla convenzione circa l'entità del canone, e il pagamento di nuovi lavori.

Quanto all'idea di una alienazione, ritiene sia opportuno che prima lo Stato metta in pieno valore le proprietà demaniali. Giustifica infine le singole disposizioni della convenzione, che raccomanda vivamente al voto della Camera.

GUERCI, non può convenire nella teorica esposta dal ministro circa la necessità di eliminare le concorrenze, come neppure negli apprezzamenti sui quali si fonda la convenzione.

Propone quindi la sospensiva, ed in ogni caso voterà contro la legge.

CAVAGNARI, insiste nella sospensiva.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede che si potrebbe mettere il disegno di legge in fine dell'ordine del giorno, per modo che possa essere discusso nella prossima seduta antimeridiana.

BIANCHI EMILIO, relatore, consente.

SANTINI, si associa.

(Così è stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato per la zona monumentale della città di Roma.

GIOVAGNOLI, rileva come la conservazione della zona monumentale sia del più alto interesse per gli studi storici ed archeologici, ed aggiunge essere necessario che questa sia l'ultima proroga del termine della legge.

Confida che la Commissione nominata dal ministro vorrà sollecitare i suoi lavori, e che il ministro presenterà, prima che spiri questa proroga il progetto definitivo per l'attuazione (Bene).

FUSINATO, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara che la Commissione ha già presentato le sue conclusioni, in base alle quali egli confida che si possa finalmente dare esecuzione ai progetti di sistemazione della zona monumentale che è tanta parte della gloria di Roma (Bene — Bravo).

(Il disegno di legge è approvato).

Discussione del disegno di legge: Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per le provincie meridionali e la Sicilia.

RICCIO approva il metodo di istituire speciali inchieste per studiare le speciali condizioni di singole regioni. Vorrebbe poi sapere se nella Commissione d'inchiesta sarà rappresentata la minoranza, per la parte che riguarda la Camera.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per quanto riguarda la Camera ciò è appunto determinato nel suo regolamento.

(È approvato l'articolo unico della legge).

Discussione del disegno di legge: Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per la Sardegna.

CAO-PINNA crede che sarebbe opportuno che nella Commissione d'inchiesta non fossero inclusi elementi locali; notando che le Società industriali sono in gran parte a base di capitale estero.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, fa osservare che essendo la scelta della Commissione affidata alla Camera, questa non potrà fare a meno di scegliere persone assolutamente disinteressate (Bene).

(Il disegno di legge è approvato).

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti.

Trasporti di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio finanziario 1905-906 dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica.

La seduta termina alle 12.10.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del vicepresidente GORIO.

La seduta comincia alle 14.

SCALINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

SAPORITO, riferendosi alle osservazioni fatte ieri, sulla pubblicazione, fatta da un giornale, delle relazioni sul disegno di legge per il riscatto delle Meridionali, dichiara che egli non è responsabile di quella pubblicazione.

ORLANDO V. E., accusato ieri di una indiscrezione, espose i fatti che erano a sua conoscenza senza accusare alcuno; e ritenne dovere suo il farlo per escludere specialmente la responsabilità dei funzionari e degli operai che non avrebbero potuto qui difendersi. (Approvazioni).

PRESIDENTE conferma che dal processo verbale non risulta che alcuna imputazione sia stata ieri fatta all'on. Saporito.

SAPORITO rileva alcune parole pronunziate ieri dall'on. Orlando, dalle quali traspare che soltanto l'oratore potesse essere responsabile della pubblicazione.

FAELLI, avendo egli portato qui l'argomento, si meraviglia che non si riesca a trovare il colpevole e invoca una inchiesta la quale valga a porre termine a simili indiscrezioni.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

(Il processo verbale è approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Rebaudengo, Rampoldi, Ciacci e Loero.

(Sono conceduti).

Presentazione di relazioni.

DEL BALZO, presenta la relazione sul disegno di legge per disposizioni relative alle conservatorie delle ipoteche.

GUARRACINO, presenta la relazione sul disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio.

Interrogazioni.

POZZO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde al deputato Gaetano Falconi che alla Società cooperativa dei pescatori di Porto San Giorgio, non fu concesso l'esonero di tasse stabilito dalla legge 11 luglio 1904, perchè, non ostante il parere contrario del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, la Direzione generale del demanio e l'avvocatura generale erariale ritennero che tale esonero competa soltanto ai sindacati e non alle singole cooperative. Assicura però che la grave questione verrà ripresa in esame e sottoposta al parere del Consiglio di Stato, che si augura favorevole all'assunto dell'interrogante.

FALCONI GAETANO, interpretando la legge del 1904, considera ingiusto il diniego e ringrazia il sottosegretario di Stato delle dategli assicurazioni.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, rispondendo allo stesso deputato Gaetano Falconi, indica i vari provvedimenti presi dal Ministero per agevolare la costituzione delle Cooperative per la pesca e dei sindacati. Attenderà gli effetti di questi, e le proposte della speciale Commissione per la distribuzione dei sussidi e dei premi.

FALCONI GAETANO enumera le difficoltà che si oppongono alla costituzione delle Cooperative di pescatori, invitando il Governo a compilare uno statuto modello ed a diffondere la notizia dei vantaggi assicurati alle Cooperative medesime.

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Leone che fu già provveduto a coprire i posti vacanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

LEONE si dichiara soddisfatto.

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde al deputato Albertini che con la legge sul reclutamento dell'esercito si provvederà a costituire speciali riparti per i soldati che possano riuscire pericolosi.

ALBERTINI, trasse ragione alla sua interrogazione dal fatto del soldato Giacomo Di Maggio che potè uccidere il caporale Rinaudo, mentre era già colpito da gravi condanne, e prende atto dell'assicurazione dell'onorevole sottosegretario di Stato che saranno eliminati dall'esercito malfattori i quali possono offuscarne il buon nome. (Approvazioni).

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, assicura l'onorevole Arigò che verranno con sollecitudine esaminati i reclami sulle nomine dei maestri di Messina.

ARIGO' si dichiara soddisfatto.

Sull'ordine del giorno:

POMPILI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, propone che la mozione dell'on. Solimbergo ed altri deputati sul riordinamento delle carriere nel Ministero degli affari esteri, sia discussa dopo le vacanze per poter trattare con maturità il grave argomento.

SOLIMBERGO, acconsente augurando però che alla ripresa del lavoro parlamentare, in luogo della mozione, si possa discutere un disegno di legge che provvede al desiderato riordinamento.

Svolgimento di interpellanze.

BIZZOZERO interpella i ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere se intendano riformare la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, per modo da impedire locupletazioni per parte degli espropriandi, temperando la plusvalenza derivante dalla situazione delle aree o delle case, ed imprimere così novello sviluppo alle opere edilizie specialmente nei grandi comuni; e se intendano, inoltre, opportunamente riformare il disposto del Codice civile circa la durata delle locazioni nello intento precipuo di agevolare la costruzione di case popolari e stabilire, infine, una sovrimposta progressiva sul valore dei fabbricati da devolversi a beneficio della finanza locale.

Dimostra come la legge del 1865 sia troppo antiquata, tanto per i principî, non comprendendo essa i beni mobiliari, che per il procedimento eccessivamente complicato, e ne invoca la sollecita riforma, rilevando che in altri Stati la riforma medesima è già in vigore, e ha prodotto ottimi risultati (Approvazioni).

GALLO, ministro di grazia e giustizia e dei culti, risponde che il Governo intende riformare alcuni istituti giuridici che sono divenuti antiquati; e che uno degli istituti da riformare è appunto quello delle espropriazioni per pubblica utilità.

MASSIMINI, ministro delle finanze, consente interamente nel concetto svolto dall'on. Bizzozero, riservandosi soltanto di studiarne la pratica applicazione, e ricordando che già l'amministrazione ha studiato, quantunque con assai scarso successo, di assoggettare all'imposta la plusvalenza delle proprietà immobiliari.

Perciò promette di prendere in accurato esame la importante questione.

BIZZOZERO, prende atto delle dichiarazioni degli onorevoli ministri e si dichiara soddisfatto.

TARGIONI, a nome anche dell'on. Angiolini, svolge una interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa la costruzione di una linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze, che non può essere ulteriormente dilazionata.

Nota che del problema si è più volte discusso nella Camera fino dal 1882; e ricorda che l'on. Baccarini, in quel tempo, ministro dei lavori pubblici, promise che il Governo non avrebbe dimenticato la necessità di una direttissima Bologna-Firenze-Roma; promessa, d'altronde, che, per l'evidente necessità della linea, fu confermata dall'on. Zanardelli.

Occorre perciò, dopo tanto tempo, che il problema sia risoluto; e senza patrocinare l'uno o l'altro tracciato, nota che il prodotto chilometrico della linea Porrettana è salito a 55 mila lire, e che, essendo impossibile raddoppiare su quella linea il binario, occorre render possibile in altro modo il servizio fra Bologna-Firenze-Roma.

Non si oppone al raccordamento ferroviario fra Borgo San Lorenzo e Pontassieve, purchè sia bene inteso che questo tronco debba essere considerato di interesse puramente locale, e che il problema della direttissima Bologna-Firenze-Roma abbia la prevalenza e debba essere prontamente e definitivamente risoluto.

In questo senso invoca preciso affidamento dell'on. ministro dei lavori pubblici.

TORRIGIANI, svolge la seguente interpellanza al ministro dei lavori pubblici: come intenda provvedere alla sollecita costruzione del tronco Borgo San Lorenzo-Pontassieve, oramai riconosciuta necessaria ed urgente e quale sia il suo pensiero sugli effetti di detto raccordo nei riguardi della progettata direttissima Bologna-Firenze.

Parla anche a nome del collega Serristori, che aveva presentato una interrogazione in proposito.

Ricordati i precedenti della questione, rileva come sia ormai riconosciuta la necessità della costruzione di una direttissima Bologna-Firenze.

Intanto però osserva come il Governo abbia riconosciuto di dovere altresì provvedere subito alle necessità del constante aumento del traffico; ed a ciò potrà supplire il tronco Borgo San Lorenzo-Pontassieve, che non ha nulla a che fare con la direttissima.

Per questo raccordo Firenze non avrà alcun nocumento, ma vantaggi sensibili per vedere sgombrata la sua stazione dell'inutile e dannoso affollamento delle merci di transito, e per il ravvicinamento a sè di tutti i punti della fertile valle del Mugello.

Per la costruzione del tronco Borgo San Lorenzo-Pontassieve esiste un Consorzio, il quale però nulla ancora ha deciso, forse perchè imbarazzato dalle eccessive pretese di chi vuol profittare delle dichiarazioni fatte della necessità assoluta di tale linea.

Occorre quindi che il Governo stesso risolva la questione, coll'assumere la costruzione di questo tronco; il quale non può pregiudicare per nulla la direttissima. E l'oratore dichiara essere mosso ad insistere in ciò, nell'interesse non solo delle popolazioni locali, ma nell'interesse nazionale (Approvazioni).

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, riconosce difficili le condizioni del traffico sulla linea Porrettana, e che bisogna provvedere a risolvere il problema della direttissima Bologna-Firenze-Roma.

Tale problema, però, non può essere, per difficoltà materiali, risoluto in brevissimo tempo; e quindi, dovendosi alleggerire il traffico della Porrettana, si è pensato ad un raccordo Borgo San Lorenzo-Pontassieve; raccordo però che non può pregiudicare, e non pregiudica punto la questione della direttissima Bologna-Firenze-Roma.

È necessario, in molte linee, raddoppiare il binario; e quando ciò non è possibile, come sulle linee Genova-Spezia, Bologna-Firenze, Genova-Valle del Po, bisogna costruire linee complemen-

tari; ma in base ad un piano organico che il Governo deve ponderatamente studiare.

TARGIONI, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro in rapporto alla direttissima Bologna-Firenze-Roma, si dichiara soddisfatto.

TORRIGIANI prende atto della dichiarazione del ministro sulla necessità del raccordo Borgo San Lorenzo-Pontassieve, indipendentemente dalla costruenda direttissima Bologna-Firenze, e si dichiara soddisfatto.

ROSADI a nome anche degli onorevoli Di Stefano, Basetti, Teso, Viacchi, De Gaglia, Cerulli, Arnaboldi, Fera, interpella il ministro di grazia e giustizia, per sapere se intenda affrettare la presentazione del progetto di legge sul riordinamento degli archivi notarili e pel miglioramento morale ed economico degli impiegati, già preparato da apposita Commissione.

Domanda se il ministro terrà conto di quegli studi.

GALLO, ministro di grazia e giustizia, promette di esaminare la relazione della Commissione, e di presentare, occorrendo, gli opportuni provvedimenti.

ROSADI si dichiara per ora soddisfatto.

STOPPATO svolge la seguente interpellanza al ministro di grazia e giustizia per sapere, se in conspetto degli scandali carcerari, i quali in questi ultimi tempi agitarono la pubblica coscenza, egli intenda di impartire provvedimenti che valgano a disintegrare le funzioni della polizia da quelle della magistratura requirente ed inquirente, impedendo le illecite e troppo spesse e tollerate invasioni della prima nell'àmbito dell'amministrazione della giustizia.

Dichiara che non intende fare questioni di persone, perchè sarebbe ingiusto colpire funzionari quando si tratta di sistemi; ma dichiara altresì che occorre insorgere contro questi sistemi che turbano grandemente la retta funzione della giustizia.

Deplora che questi sistemi sussistano; ma deplora anche più che la magistratura accetti quei sistemi e se ne valga, togliendo così prestigio alla sua altissima funzione. Invoca perciò una effettiva separazione fra il ministerio preventivo della polizia e quello puramente di diritto della magistratura.

Nota che esistono regolamenti i quali vietano espressamente alla polizia ed agli agenti di custodia di esercitare investigazioni e pressioni sui detenuti, ma questi regolamenti non sono osservati.

Per ovviare a tali inconvenienti, invoca dal ministro guardasigilli una parola solenne che condanni questi sistemi e serva di severo ammonimento per l'avvenire.

Invoca poi una legge che sottragga la polizia giudiziaria alla dipendenza del pubblico ministero, facendola dipendere esclusivamente dal giudice istruttore. Segnala pure la necessità di sottrarre l'Amministrazione delle carceri al Ministero dell'interno, facendola dipendere dal Ministero della giustizia.

Ciò in conformità di quanto si è fatto presso la più grande parte delle altre Nazioni. Confida che il ministro guardasigilli informerà la sua risposta a questi concetti, già affermati e consacrati nelle pagine di Giandomenico Romagnosi (Approvazioni — Congratulazioni).

GALLO, ministro di grazia e giustizia e dei culti, si compiace che l'on. Stoppato abbia dato alla sua interpellanza un carattere assolutamente obiettivo. Se l'oratore dovesse rispondere seguendo soltanto i suoi convincimenti di giurista, potrebbe accogliere in gran parte le conclusioni dell'onorevole interpellante.

Ma, dovendo rispondere a nome del Governo, deve osservare che fino a quando sarà in vigore l'attuale codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono non essere alla dipendenza del pubblico ministero. Certamente però un siffatto ordinamento non giustificherebbe l'autorità giudiziaria quando si facesse sopraffare dall'autorità di polizia, o tenesse conto di elementi da questa illegalmente raccolti.

Per parte sua afferma che vigilerà accuratamente perchè siffatte sopraffazioni non avvengano, e perchè le istruttorie non siano mai inquinate da indebiti maneggi polizieschi. Circa la proposta di far dipendere l'amministrazione carceraria dalla autorità giudiziaria e dal Ministero della giustizia, l'oratore non può pronunziarsi trattandosi di questione che riguarda il Ministero dell'interno.

Osserva infine che i desideri dell'on. Stoppato saranno in gran parte anpagati quando andrà in vigore il nuovo Codice di procedura penale. (Vive approvazioni).

STOPPATO, si compiace dei propositi manifestati dal ministro guardasigilli. Si augura che le sue idee sull'ordinamento della polizia giudiziaria possano essere pienamente attuate col nuovo codice di procedura penale, il cui progetto abbisogna però di profondi ritocchi. Avrebbe poi desiderato che il ministro affermasse la necessità di unire il servizio carcerario al Ministero di grazia e giustizia e in questo senso presenta una mozione.

LARIZZA, interpella i ministri dell'interno e delle poste e telegrafi, se non credano doveroso provvedere affinchè i comuni i quali per la loro posizione speciale restano, massime nella stagione invernale, completamente segregati, abbiano almeno l'ufficio postale e telegrafico, da impiantarsi ed esercitarsi a spese dello Stato, anche per motivi di pubblica sicurezza.

Rileva la importanza della questione, osservando come non sia giusto pretendere da comuni talora poverissimi, un contributo per l'impianto di questi uffici.

BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, dichiara che il Ministero va annualmente impiantando nuovi uffici postali in comuni e frazioni di comuni.

Quanto al servizio telegrafico, i Comuni sono esonerati dal contribuire alla spesa di impianto, quando concorrano ragioni di interesse generale. Dichiara infine che il ministro prenderà in benevolo esame la situazione di quel Comune, del quale particolarmente si interessa l'onorevole interpellante.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, osserva che il Ministero dell'interno non può promuovere l'impianto di nuove linee telefoniche se non quando concorrano veri e gravi motivi di pubblica sicurezza. Ciò nondimeno il Ministero procede colla maggior larghezza possibile.

LARIZZA, si dichiara soddisfatto.

MAJORANA GIUSEPPE, chiede al ministro dei lavori pubblici se intenda disciplinare il passaggio dello stretto di Messina sui *ferry-boat* in modo che ogni *ferry-boat* in coincidenza coi treni diretti contenga due vetture per viaggiatori per e da Catania e Siracusa e due vetture viaggiatori per e da Palermo e ciò oltre il bagagliaio e il carro postale; se intenda rivedere le tariffe viaggiatori e merci in modo che nel viaggio fra la Sicilia e il continente per Villa San Giovanni non si paghi anche il tratto di Villa San Giovanni-Reggio, che non si percorre; e se intenda meglio regolare anche nell'interesse del servizio e ad evitare ritardi, l'orario dei due diretti in partenza dalla Sicilia per il continente.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara che il primo dei desideri manifestati dall'onorevole interpellante sarà presto esaudito. Anche agli orari si provvederà, tenuto conto di tutti gli interessi. Avverte poi che il tratto Villa San Giovanni-Reggio normalmente non viene computato nel costo dei biglietti. Le nuove tariffe saranno poi anche più favorevoli.

MAJORANA GIUSEPPE ringrazia per le assicurazioni avute. Dichiara che spera che esse saranno tradotte in fatto al più presto. E allora coglierà l'occasione per dichiarare la sua piena soddisfazione (Bene)

GATTORNO, a nome dell'on. Loero e di molti altri colleghi, interpella il ministro dei lavori pubblici se intenda provvedere per un trattamento più equo e più umano verso i cantonieri delle strade nazionali, equiparandone la condizione a quella degli altri lavoratori dello Stato.

Raccomanda all'equità e alla benevolenza del ministro questi

modesti e benemeriti lavoratori, la cui retribuzione è assolutamente insufficiente.

PINI, con altri deputati, ha presentato un'interpellanza sullo stesso argomento. Si associa alle considerazioni del precedente oratore.

Invoca per questi duemila cantonieri la stabilità nell'ufficio, il diritto ai sessenni, migliori condizioni per le pensioni, e stipendi che siano almeno sufficienti ai più essenziali bisogni della vita. (Bene !).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura che il Governo si propone di migliorare le condizioni di questi operai e terrà conto dei loro desideri nei limiti del possibile e del giusto.

GATTORNÒ non può appagarsi delle buone parole. Attende i fatti.

PINI confida nello spirito di giustizia del Governo.

ROSADI interpella il ministro di grazia e giustizia come intenda provvedere perchè i portieri giudiziari siano equiparati nelle condizioni di organico e di stipendio ai portieri delle altre amministrazioni dipendenti dallo stesso Ministero.

Chiede al guardasigilli se intenda tenere conto degli studi fatti in proposito dalla Commissione all'uopo nominata dal ministro Sacchi.

Gl chiede in particolar modo se intenda disporre perchè questo personale sia pagato direttamente dal tesoro dello Stato, anzichè, come finora, sul fondo delle spese di ufficio, notando che con ciò non si aggraverà il bilancio.

GALLO, ministro guardasigilli, riconoscendo in massima giusti i voti dei portieri giudiziari, dichiara che ha confermato la Commissione nominata dal suo predecessore e che ne attende le proposte, delle quali non mancherà di far tesoro.

ROSADI, è soddisfatto.

PALA interpella i ministri dei lavori pubblici e della marina sulla necessità di migliorare la classificazione e le condizioni attuali del porto di « La Maddalena ».

Dimostra la grande importanza militare e commerciale di quel porto, che ora è classificato in quarta classe. Attende fiducioso la risposta del Governo (Bene).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara che il Ministero ha ordinato una istruttoria per accertare se, come sembra, questo porto abbia i requisiti per essere inscritto nella terza classe.

AUBRY, sottosegretario di Stato per la marina, conferma le dichiarazioni del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

PALA, attenderà le risultanze dell'istruttoria.

SCANO, chiede quando si svolgerà una interpellanza da lui sottoscritta, in unione agli onorevoli Carboni-Boj, Pala e altri deputati, sui provvedimenti diretti a sollevare le disagiate condizioni della Sardegna.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, prega di rinviare questa interpellanza a novembre, assicurando che il Governo ha grandemente a cuore gl'interessi della Sardegna, e che alla ripresa dei lavori parlamentari presenterà adeguati provvedimenti.

SCANO, a nome anche degli altri interpellanti, prende atto di queste dichiarazioni e consente al rinvio.

Presentazione di relazioni.

DE GENNARO FERRIGNI, presenta la relazione sul disegno di legge per proroga della legge sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia.

LIBERTINI GESUALDO, presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni all'ordinamento del R. esercito (personale degli stabilimenti militari di pena e depositi allevamento cavalli).

RAVA, presenta la relazione sul disegno di legge per disposizioni circa il personale lavorante, occorrente per la fabbrica di siluri a San Bartolomeo.

MAJORANA A., ministro del tesoro, presenta la relazione intorno all'andamento degli istituti di emissione.

Discussione del disegno di legge: « *Istituzione di un Consorzio ed altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana* ».

FILÌ-ASTOLFONE, avverte che trattasi di un disegno di legge di estrema gravità, e che in molte parti attenta al diritto di proprietà. Invano si vogliono giustificare le violazioni del diritto privato invocando il principio della pubblica utilità. Poichè vi erano altri mezzi per tutelare la produzione solfifera siciliana.

Afferma che il disegno di legge sacrifica gli interessi dei medi e piccoli produttori (Interruzioni — Commenti), che sono anche coloro che impiegano il maggior numero degli operai. Biasima il concetto del Consorzio obbligatorio, mentre gli stessi scopi si potevano conseguire con un sindacato costituito a norma del diritto comune.

Non basta il fatto della scadenza del contratto colla Compagnia Anglo-Siciliana per giustificare provvedimenti di carattere così eccezionale.

Combatte in particolar modo l'articolo sesto, che sovverte i principî del diritto comune e turberà molti legittimi interessi; notando essere assurda e dannosa una presunzione di simulazione per tutti gli atti di alienazione antecedenti alla costituzione del Consorzio.

Riassumendo, non è contrario al concetto del Consorzio, purchè non obbligatorio e costituito in base al diritto comune. Si riserva di sollevare agli articoli questioni speciali.

Intanto esorta la Camera a procedere colla maggior ponderazione nell'esame del disegno di legge, dichiarando che non lo voterà se non quando sia profondamente emendato.

LUZZATTO ARTURO, attesa la gravità dell'argomento, ritiene che sarebbe stato opportuno rimettere questa discussione ad altro tempo, affinchè la legge potesse essere più maturamente studiata.

Che se deve essere ora discussa, non può essere radicalmente emendata. Si vuol ovviare al difetto di organizzazione industriale con un Consorzio di vendita. Ma bisogna anche ovviare al difetto di organizzazione tecnica; ciò che non può ottenersi se non colla costituzione di Consorzi di produzione.

Afferma che questa legge, così com'è concepita, non fa che assicurare ai proprietari un guadagno esagerato (Commenti — Approvazioni).

Ritiene perciò indispensabile abrogare l'antica e tuttora vigente legislazione borbonica sulla proprietà delle miniere.

Ritiene pure doveroso occuparsi non solo degl' industriali, ma anche degli operai che da questa legge sono assolutamente trascurati.

Osserva anzi che per questa parte il disegno della Commissione peggiora quello governativo presentato dal ministro Malvezzi.

Afferma che il contratto di lavoro deve formare parte integrale della legge. Si riserva di presentare emendamenti inspirati ai concetti ora svolti, e chiede che le questioni più gravi e più controverse siano stralciate e rimesse ad altro disegno di legge da discutersi a novembre (Approvazioni — Commenti.

Sui lavori parlamentari.

TURATI, APRILE, MOSCHINI, GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, fanno proposte sull'ordine del giorno.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Carpi. Sarà discussa giovedì.

Interrogazioni ed interpellanze.

SCALINI, segretario, ne dà lettura

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione perchè dica se nel regolamento relativo alle leggi sullo stato economico e giuridico degli insegnanti delle scuole medie, intenda

rispettare i diritti quositi degli incaricati fuori ruolo e comandati circa la sede da essi attualmente occupata.

« De Tilla ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere le ragioni del deplorato ritardo nella presentazione del progetto dei lavori alla stazione marittima di Napoli, malgrado i voti ripetutamente espressi dal Consiglio dell'emigrazione: ritardo che impedisce al Commissariato generale d'intraprendere quella parte di opere che lo riguardano, nell'interesse degli emigranti.

« Dal Verme ».

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro del tesoro, per apprendere se intendano presentare d'urgenza la legge complementare per Roma.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere se non sia possibile, con le facoltà che spettano al Ministero sugli orari delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie meridionali, far cessare lo sconcio che, dopo le 11.50, non vi sia nessun treno in partenza da Ravenna per Bologna, che permetta di ripartire da Bologna per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Toscana.

« De Andreis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se realmente vi sia un ordine di sospensione rispetto all'andamento delle domande di concessione di derivazione di acque nella provincia di Sondrio.

E se nel caso - che pur contraddirrebbe alla legge - non sia almeno opera più logica di estendere tale sospensione a tutte le provincie del Regno, poichè « mal comune mezzo gaudio ».

« De Andreis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda opportuno di richiamare in vita la Commissione istituita con decreto Ministeriale 23 febbraio 1904 con l'incarico di studiare se e in qual modo convenga completare le disposizioni del vigente contratto generale di appalto per le opere pubbliche sia per determinare il minimo dei salarii sia per disciplinare quanto riguarda la durata giornaliera del lavoro.

« Bissolati ».

« Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze per conoscere quali provvedimenti creda opportuno adottare per ovviare alla odiosa espropriazione di innumerevoli piccoli fondi da parte del Demanio dello Stato e in danno di poveri contadini, i quali non usufruirono, per ignoranza, del beneficio accordato dalla legge del 26 gennaio 1899, per le restituzioni ed alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debiti d'imposta fondiaria.

« D'Alì ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se e quali provvedimenti voglia prendere a favore dei contribuenti di Saponara di Grumento, che, recentemente, a causa di forte grandinata, videro distrutti i vigneti ed il raccolto dell'anno.

« Dagosto ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro sul mancato adempimento delle promesse ripetutamente fatte alla Camera, riguardo alla riforma del ruolo organico delle segreterie universitarie, reclamata da accertate ragioni di giustizia e da impellenti esigenze del servizio scolastico.

« Galluppi, Carboni-Boj, Ciappi, Celli, Faelli, Battelli, Landucci, Torlonia Leopoldo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e quello dell'istruzione pubblica, sul modo in cui sia vigilata, tanto per la beneficenza, quanto per le esigenze igieniche, didattiche ed educative, l'utile erogazione delle L. 100,000 che lo Stato annualmente paga come contributo alla Società degli asili Fiano di Roma.

« Mantica ».

« I sottoscritti interpellano i ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio, per sapere se in ossequio ai reclami di non pochi comuni del Veneto, e segnatamente della provincia di Treviso, non credano opportuno di abolire il provvedimento per molti rispetti vessatorio e dannoso al commercio del bestiame, stabilito con l'art. 20 dell'ordinanza di polizia veterinaria in data 3 marzo 1904, per effetto del quale gli animali bovini, ovini, equini e suini non possono in tempi normali di sanità essere nell'interno del Regno spostati da un Comune ad un altro senza essere accompagnati dal certificato di origine rilasciato dal sindaco, comprovante che dal Comune da cui muovono non esistono malattie infettive o diffusive, mentre tali certificati non vengono richiesti per gli animali attaccati ai veicoli o condotti al lavoro che possono uscire senza tale formalità dal perimetro del Comune di origine.

« Mel, Bianchini, Loero ».

« Il sottoscritto interpella il ministro di grazia e giustizia sulla necessità di epurare il corpo dei magistrati.

« Colajanni ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rispondendo ad una interrogazione dell'on. Santini, dichiara che il Ministero studia col massimo zelo la questione dei provvedimenti per Roma. Alla ripresa dei lavori parlamentari presenterà il relativo disegno di legge.

SANTINI, ringrazia e ha fiducia nell'opera del Governo.

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. Leone.

La seduta termina alle 19,40.

DIARIO ESTERO

La stampa estera continua a commentare la conversione della rendita italiana.

La *Wiener Allgemeine Zeitung* rileva come il Governo italiano abbia saputo serbare il segreto circa la conversione sino al momento della presentazione al Parlamento del relativo progetto di legge. Dice che dal lato tecnico è notevolissima l'adozione del sistema Goshen della graduale e scalare diminuzione degli interessi. La saggezza degli uomini di Stato italiani, aggiunge, si rivela in modo meraviglioso quando si paragoni la passata situazione finanziaria dell'Italia con quella presente che le ha permesso la conversione.

La *Zeit* scrive: « La conversione della rendita italiana, che si presenta senza alcun rischio, è prova del grande sviluppo economico del paese e dimostra in pari tempo il valore degli uomini di Stato italiani, il perfezionamento del meccanismo finanziario in generale e la potenza dell'alta Banca. L'Italia ha sanato le sue finanze evitando nuovi prestiti e sviluppando le sue forze idrauliche.

La *Neue Freie Presse* dice che la conversione della rendita è frutto maturo dello sviluppo economico dell'Italia.

I giornali inglesi, specialmente quelli finanziari, danno dettagliate notizie sulla conversione della rendita italiana.

La *Morning Post* pubblica un telegramma da Vienna, il quale dice che si prevede colà che le domande di rimborso della rendita convertita saranno insignificanti perchè il credito italiano è altissimo.

Il *Boersen Courrier*, di Berlino, scrive che i possessori tedeschi della rendita italiana accetteranno la

conversione della rendita; soggiunge che il fatto dell'essersi il Governo italiano deciso ad una operazione finanziaria così importante è la prova migliore della solidità della finanza dello Stato italiano. Invero la situazione finanziaria dell'Italia e la situazione economica di tutto il paese hanno avuto negli ultimi tempi uno straordinario miglioramento.

La *Germania* pubblica una corrispondenza da Roma, la quale dice che indubbiamente la giornata del 29 giugno resterà memoranda nella storia d'Italia e soggiunge che l'attuale Ministero ha ben servito il paese anche per il modo rapido, sicuro e circospetto, col quale ha realizzato la grande operazione della conversione della rendita.

L'*Indipendenza Rumena* osserva che il Governo italiano, nel pubblico interesse, procura al tesoro, mediante la conversione della rendita, economie effettive e ragguardevoli.

Anche la stampa americana rileva l'importanza della conversione della rendita italiana ed è unanime nel riconoscere il florido stato delle finanze italiane che garantiscono l'esito dell'operazione.

La stampa svizzera unisce i suoi ai commenti di tutta la stampa estera che lodarono la conversione della rendita italiana.

La *Nuova Gazzetta di Zurigo* dice che questa operazione costituisce una bella tappa nel risorgimento economico del paese.

La *Rivista di Losanna* scrive che si apre così per l'Italia un'èra nuova, nella quale potrà raccogliere i frutti del suo sano indirizzo finanziario che l'Europa apprezza e segue con ammirazione.

La *Neue Zurcher* rileva la somma importanza di questa grandiosa operazione.

* * *

In una corrispondenza molto particolareggiata il *Times* descrive l'aggravarsi continuo, ininterrotto della situazione politica in Russia.

I casi di insubordinazione nell'esercito hanno assunto un carattere epidemico. Le truppe si rifiutano costantemente di sparare sulla folla. Parecchi reggimenti di cosacchi domandano di essere esonerati dalle funzioni di polizia.

Niccolò II ha svestito l'uniforme sua preferita del reggimento Preobrajensky, dopo l'ammutinamento del battaglione già comandato da lui. Secondo alcuni corrispondenti da Pietroburgo questo episodio avrebbe grandemente commosso lo Czar, il quale credeva che il reggimento della guardia sarebbe stato l'ultimo a rivoltarsi, anzi, che non si sarebbe ribellato mai.

Data una simile situazione, si capisce come siano destituite d'ogni fondamento le notizie dello scioglimento della Duma, sia perchè non si troverebbe il modo di fare eseguire il decreto di proroga, sia perchè in questi giorni la Duma è tutto ciò che meno impensierisce gli ultimi difensori dello czarismo.

* * *

Il ministro plenipotenziario italiano Malmusi, dopo di avere ottenuto dal Sultano del Marocco, in Fez, la ratifica del trattato di Algesiras è ripartito per Tangeri. Il Sultano lo congedò con tutti gli onori e le più cortesi dimostrazioni. Per smentire le voci di ostilità da parte di diversi capi alla convenzione internazionale, i più influenti capi e notabili accompagnarono la missione Malmusi per due ore sulla via di Tangeri e già si hanno notizie della più pacifica esecuzione del trattato.

In proposito, un dispaccio in data di ieri da Fez al *Times*, dice:

« Mohamed el Mokri è stato designato dal Sultano per conferire col corpo diplomatico di Tangeri circa i particolari delle riforme da introdurre al Marocco.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha visitato ieri le case popolari costruite al viale Manzoni dalla cooperativa Luzzatti.

Trovavansi a ricevere il Sovrano S. E. il ministro Schanzer, il presidente della cooperativa, cav. Grandi, e i componenti il Consiglio direttivo.

S. M. visitò minutamente le varie costruzioni, compiacendosene col cav. Grandi.

Una folla di popolani, riunitasi sul viale, fece a S. M. un'entusiastica dimostrazione di reverenza e di affetto.

S. M. la Regina Margherita è arrivata oggi a Stupinigi da Milano. Fra giorni S. M. si recherà a Gressoney.

In Campidoglio. — La seduta di iersera al Consiglio comunale di Roma, tenutasi sotto la presidenza del senatore Cruciani-Alibrandi, sindaco, dopo le pratiche consuete e l'invio di condoglianze per una sventura di famiglia al consigliere Kambo, dal consigliere August Torlonia venne trattato l'argomento dello sciopero tramviario. L'oratore chiese si aumenti il numero delle carrozze guidate da agenti municipali, e il sindaco ne diede affidamento.

Il consigliere Caselli raccomandò la cura delle fontane pubbliche, specie di quella dell'acqua Lanciniana; e il consigliere Casciani la sollecitazione della discussione della legge per Roma, da farsi al Parlamento nazionale.

Vennero quindi approvate numerose proposte di secondaria importanza. Alle 24 la seduta venne tolta.

La Commissione di vigilanza sulla circolazione. — Ieri, si è riunita presso il Ministero del tesoro la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, con l'intervento di S. E. il ministro Majorana, il quale rivolse un cordiale saluto agli intervenuti, ringraziandoli del concorso illuminato e assiduo che prestano all'amministrazione del tesoro.

Allontanatosi il ministro, la Commissione, sotto la presidenza del senatore Colombo, esaminò ed approvò la relazione sull'andamento degli istituti di emissione e della circolazione bancaria e di Stato durante l'anno 1905. Relazione che è stata oggi stesso presentata al Parlamento.

Inoltre prese atto della relazione presentata, a termini di legge, dalla Direzione generale del Banco di Napoli sul servizio delle rimesse degli emigrati per l'anno 1905.

Venne pure esaminata dalla Commissione la domanda del Banco di Napoli per conseguire un aumento del fondo di scorta in biglietti propri.

Tariffa postale fra l'Egitto e l'Italia. — In seguito a convenzione stipulata il 15 maggio scorso tra il Governo italiano ed il Governo egiziano la tassa delle lettere scambiate fra i due paesi, comprese le colonie dell'Eritrea e del Benadir da una parte ed il Sudan dall'altra, viene dal 1° luglio corrente stabilita

come in servizio interno italiano a centesimi 15 per ogni porto di 15 grammi, ed al doppio in caso di non affrancatura.

Istituto oftalmico. — Coll'intervento dell'on. Guido Baccelli, delle rappresentanze del Municipio, della Prefettura, della Congregazione di carità, di S. E. il generale Brusati, del prof. Mazzeldi e di altre notabilità, si è inaugurato ieri il nuovo Istituto oftalmico fondato e diretto dal prof. Oreste Parisotti, in via Toscana, a Roma.

L'edificio, appositamente costrutto, corrisponde a tutte le esigenze della scienza, ed è un vero modello sotto ogni rapporto.

Gli invitati espressero le loro vive congratulazioni al prof. Parisotti, alla costanza del quale si deve lo sviluppo delle cure oculistiche a Roma e l'impianto del benefico Istituto.

I beneficî di un Congresso. — Il Comitato esecutivo del VI Congresso internazionale di chimica, che ebbe luogo in Roma il 26 aprile-3 maggio u. s., si è riunito sotto la presidenza del prof. Paternò ed ha deliberato:

Che la somma rimasta al Comitato medesimo ed ammontante a L. 30 mila, sia divisa in tante borse da assegnarsi a trenta fra quei giovani chimici italiani che vorranno partecipare al Congresso chimico convocato in Londra per l'anno 1900.

I concorrenti dovranno presentare al Comitato italiano, come titolo di concorso, le memorie che vorranno comunicare al Congresso di Londra ed il Comitato italiano assegnerà il premio ai trenta concorrenti che avranno presentate le migliori memorie.

La deliberazione del Comitato è lodevolissima. Con essa si è giustamente inteso di dare un notevole impulso al progresso degli studi chimici in Italia e di fare il migliore uso possibile delle somma che erano rimaste a disposizione del Comitato.

La lingua italiana a New-York. — Quando l'on. Brunialti visitò Nuova York osservò con vivo rammarico come in una città dove erano così numerosi gli italiani, non fosse obbligatorio l'insegnamento della nostra lingua come lo è quello della lingua francese. L'osservazione venne accolta da un cittadino italiano che occupa l'alto ufficio di commissario municipale per le scuole della grande metropoli, il signor Giuseppe Francolini. Questo nostro benemerito concittadino telegrafa ora che il Consiglio della pubblica istruzione di Nuova York ha deliberato che la lingua italiana sia insegnata nelle scuole della città, nell'istesso grado come si insegnano le altre lingue straniere.

L'egregio connazionale nostro acquista così un alto titolo di benemerenza che ogni animo italiano doverosamente gli tributa.

Nelle riviste. — L'*Illustrazione italiana* nella sua parte artistica riproduce le inaugurazioni dei monumenti a Garibaldi in Santa Margherita Ligure, a Vittorio Emanuele II e a Garibaldi a Fiesole, a Bismarck in Amburgo; vari episodi dell'incoronazione del Re di Novergia ed altri avvenimenti del giorno. Il testo contiene articoli di Ugo Ojetti, e di altri egregi scrittori.

*** Il numero VI della *Rivista verde*, pubblicatosi il 30 u. s., pubblica il testo della convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura, conchiusa fra l'Italia e altri Stati; una interessante biografia di S. E. Sanarelli; e variati articoli di cose agrarie ecc.

Marina militare. — La R. nave *Umbria* è partita da Port de France per Saint-Thomas il 1° corr. La *Barbarigo* è partita da Port-Said per Massaua il 1° corr.

Marina mercantile. — Da Aden ha proseguito per Bombay il *R. Rubattino*, della N. G. I.

ESTERO

Le importazioni in Cina. — Nei centri commerciali cinesi predomina l'opinione che presto incomincerà in Cina un nuovo periodo di attività commerciale.

La popolazione cinese è sempre meglio disposta ad accogliere nell'interno gli Europei, e si va adattando ai loro gusti, ciò che deve avere per conseguenza un notevole sviluppo del traffico commerciale coll'estero.

In questi ultimi tempi è stato constatato ripetutamente che, in vista del suo rapido progresso industriale, la Cina importa già dall'estero articoli che non venivano affatto richiesti alcuni anni or sono.

Le numerose imprese che prosperano in Cina come ferrovie, fabbriche di macchine e di armi, mulini, filande, ecc. necessitano rilevanti quantità di macchine e di materiali che costituiscono una sempre crescente importazione.

I nuovi armamenti nelle singole provincie del paese, imposti dai progressi della tecnica delle armi, richiedono una notevolissima quantità di materiale da guerra; e malgrado che gli arsenali delle provincie fabbrichino già fin a un certo punto armi e munizioni, pure i metalli e tante altre materie grezze vengono importate dall'estero.

Commercio della carta in Grecia. — La importazione della carta in Grecia ha raggiunto: nel 1902 L. 2,730,965, nel 1903 L. 3,199,740 e nel 1904 L. 3,327,141.

Nel paese si fabbrica solo carta d'imballaggio, al resto provvede l'industria estera.

La carta più ricercata è quella che serve per i giornali. Ne è stata importata: nel 1902 441,587 oche (un'oca eguale ad 1 chilo 280 gr.) del valore di L. 397,428; nel 1903 503,204 oche, cioè L. 452,333; nel 1904 715,051 oche, per L. 643,546.

I paesi da cui provengono tutte le specie di carta sono più specialmente: l'Olanda, l'Austria, la Germania, l'Inghilterra, il Belgio, l'Italia, la Francia.

I generi di carta che trovano un piccolo smercio in Grecia sono quella da scrivere, da disegnare, da tappezzeria, carta sugante.

Quanto alla carta da sigarette, alle carte da giuoco, a quella per i bolli, formano oggetto di un monopolio di Stato.

Richiesta di sacchi per cereali in Russia. — Secondo notizie provenienti dai circoli commerciali, vi è in Russia una grande richiesta di sacchi per i cereali e le farine, poichè in seguito alla guerra russo-giapponese, dovettero essere spediti in Manciuria sacchi in grande quantità, togliendoli al commercio dei cereali.

La provvista dei nuovi sacchi necessari per la prossima raccolta, richiederà non lievi sacrifici di danaro, come si rileva dal rapporto consolare di maggio, le fabbriche di sacchi avendo notevolmente elevato i prezzi, stante il rincarico della juta grezza.

I sacchi da due libbre costano presentemente 43 rubli il 100, quelli da 2 libbre e 1/2, 51 rubli al centinaio.

Una campagna polare. — L'*yacht* del principe di Monaco *Principessa Alice*, è partito per una nuova spedizione scientifica nelle regioni artiche.

Il principe di Monaco porta con sè elementi per varie spedizioni speciali che lasceranno la nave e per due mesi compieranno studi di geologia e di geodesia nelle regioni sconosciute dello Spitzberg.

Mentre queste spedizioni compiranno i loro studi sulla nave si compiranno osservazioni metereologiche d'alta atmosfera delle regioni artiche con palloni frenati e aquiloni..

Il principe intende terminare in questa campagna gli studi di oceanografia artica cominciati nelle due precedenti spedizioni in quelle regioni.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 2. — *Corte di cassazione — Affare Dreyfus.* — L'udienza è aperta a mezzogiorno.

Il procuratore generale esamina che cosa sono i fatti nuovi e dice che il telegramma o le spiegazioni di Guerin relativamente alle confessioni di Dreyfus costituiscono un fatto grave, riconosciuto dal Consiglio di guerra, che stabilisce l'innocenza di Dreyfus.

Ricorda che la testimonianza dell'austriaco Cernuscki, che affermava di aver ricevuto la confidenza della colpevolezza di Dreyfus, produsse a Rennes viva emozione.

Il procuratore, constatando che le asserzioni di Cernuscki erano menzognere, conferma che esse costituiscono un fatto nuovo.

Esamina poi il documento n 26 del *dossier* segreto, dove P. annunzia ad A. che avrà i piani dell'organizzazione ferroviaria, e quindi il documento, attribuito all'Imperatore Guglielmo, che reca per esteso il nome di Dreyfus.

Dreyfus nel suo ricorso al guardasigilli protestò contro questo documento falso, la produzione del quale dovette determinare fraudolentemente la sua condanna.

VIENNA, 2. — L'Imperatore Francesco Giuseppe è partito per Ischl, dove passerà l'estate.

BELGRADO, 2. — Si conoscono tutti i risultati definitivi delle elezioni della Scupstina.

La nuova Camera si comporrà di 90 vecchi radicali, 48 giovani radicali, 16 nazionalisti, 5 progressisti ed 1 socialista.

MADRID, 2. — La *Gaceta* pubblica il decreto che nomina Perez Caballero ministro degli affari esteri.

PIETROBURGO, 2. — L'agitazione operaia a Batum aumenta. Lo sciopero comprende tutto il raggio delle concessioni minerarie, giacchè gli impresari rifiutano di accogliere le richieste degli scioperanti ed hanno licenziato gli operai.

La situazione nella città di Pensa è gravissima. Si verificano numerosi assassinî, saccheggi ed incendi. Si teme lo sciopero generale.

VIENNA, 2. — *Delegazione austriaca.* — Si discute il bilancio ordinario della guerra.

Il ministro della guerra dichiara che la comunanza dell'esercito è intatta e che l'esercito si trova in ottime condizioni, ciò che è riconosciuto da tutte le potenze.

Circa i crediti militari richiesti si tratta di crediti speciali e soltanto per bisogni assolutamente necessari, in seguito al riordinamento dell'esercito e della marina compiuto già da lungo tempo da altri Stati.

I sacrifici militari dell'Austria sono minori di quelli delle altre grandi potenze e se i progetti per il disarmo, come sarebbe desiderabile, si realizzassero, le altre grandi potenze dovrebbero fare un grande lavoro per portare le loro forze militari ad un grado equivalente a quello in cui si trova ora l'esercito della Monarchia.

Dopo le dichiarazioni del ministro il bilancio ordinario della guerra è approvato.

PIETROBURGO, 2. — *Duma dell'Impero.* — Si riprende la discussione del progetto di legge sulle riunioni pubbliche.

Il prof. Kovalewski espone i principî che regolano tale materia nelle legislazioni dei vari Stati e si dichiara favorevole al sistema inglese. Critica il progetto di formazione di una Commissione composta di democratici costituzionali perchè essa tenderebbe a restringere i diritti della classe operaia. Accoglie la teoria di un giureconsulto inglese e dice che il diritto di riunione non esiste; vi è la libertà di parola e la libertà di cambiare residenza; queste libertà riunite costituiscono il diritto di riunione.

Le parole dell'oratore sono accolte da acclamazioni da parte della sinistra mentre i deputati moderati si mostrano impressionati da questo linguaggio.

Si intraprende quindi la discussione sulla proposta di abolizione della pena di morte.

Kousmine Karaweff spiega, con un lungo discorso, quali ragioni scientifiche, giuridiche e politiche militino a favore dell'abolizione della pena di morte. Ricorda la rivoluzione francese. Dice che bisogna abolire la pena di morte affinchè nessun assassinio rimanga legalizzato in Russia e che bisogna sopprimere la pena di morte anche in tempo di guerra.

Il discorso di Kousmine Karaveff è vivamente applaudito.

Il ministro della giustizia parla contro l'abolizione della pena di morte; invoca l'esempio degli Stati Uniti d'America ove la pena di morte è introdotta nella legislazione. Non è nel momento in cui l'anarchia progredisce, dice il Ministro, che si può abolire la pena di morte. L'abolirla equivarrebbe a rinunziare al diritto di punire quelli che assassinano i figli fedeli della patria.

Si grida: *Basta! Basta! Dimettetevi!*

Il presidente riesce a stento ad ottenere che si faccia silenzio, e quindi si alza e dichiara che il regolamento della Duma non autorizza un simile modo per chiudere la discussione (Applausi al Centro).

Il procuratore generale del tribunale di Marina, Matweff, parla pure contro l'abolizione della pena di morte e dice che il ministro della marina non può accogliere i voti della Duma (Rumori vivissimi, tumulto).

Il presidente dà la parola al procuratore generale, Paulow. I rumori impediscono a Paulow di parlare. Il presidente agita ripetutamente il campanello ed invoca silenzio. Tutta la Sinistra si alza e grida: « Non vogliamo ascoltare le parole di briganti o di assassini ».

Parecchi deputati vanno verso la tribuna ove si trova Paulow, con i pugni alzati. Paulow resta qualche minuto alla tribuna tra il tumulto e quindi abbandona l'aula.

La seduta è sospesa. Viene ripresa alle ore 6.10.

Alcuni oratori di sinistra e del partito costituzionale democratico spiegano come le manifestazioni della Duma siano state provocate dall'indignazione generale contro il procuratore generale militare Paulow, che ha trascorso tutta la vita tra le esecuzioni.

Altri oratori di destra, tra i quali il conte Heyden ed il principe Volkonski, protestano contro la Sinistra, dicendo che la Duma non può lavorare in simili condizioni: il sangue scorrerà in Russia se la Duma continua a mantenere un simile atteggiamento.

Il deputato socialista principe Baratoff dice che la *Duma* toglie al generale Paulow non soltanto la parola, ma anche il suo posto, poichè essa lo scacciò come saranno scacciati tutti coloro che si sono coperti di sangue.

Si approva quindi la proposta di continuare la discussione sull'abolizione della pena di morte finchè la legge non sia approvata.

Regna nell'aula grandissima animazione.

L'aggiunto del ministro dell'interno Hakharoff annunzia che il ministro dell'interno è pronto a prendere in considerazione il progetto quando la *Duma* si occuperà della proposta di revisione delle leggi eccezionali.

Nabokoff, Lednitski e Roditcheff pronunziano violentissimi discorsi in favore dell'abolizione della pena di morte.

Il *pope* Ogneff dice che il Vangelo vuole abrogata la pena di morte. La passione del Salvatore ha stabilito questa santa verità. Nessun Governo ha diritti sull'esistenza umana. Ogni esecuzione capitale costituisce un delitto.

VARSAVIA, 3. — Iersera sono stati commessi attentati contro sei agenti di polizia. Due sono rimasti uccisi, tre feriti ed uno illeso.

Due passanti sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco.

Le autorità hanno ordinato di ritirare i posti di polizia. Soltanto le pattuglie fanno il servizio d'ordine.

PIETROBURGO, 3 — *Duma dell'Impero* — (*Continuazione*). — Si approva all'unanimità la proposta di abrogare la pena di morte e si nomina una Commissione di quindici membri coll'incarico di redigere immediatamente il testo della legge.

La seduta è sospesa e ripresa alle 9.45.

Si approva all'unanimità il testo della legge relativa all'abrogazione della pena di morte quale è presentato dalla Commissione.

La seduta è tolta a tarda ora. Oggi vi sarà seduta alle 2 pomeridiane.

CHARKOW, 3. — Malfattori sconosciuti hanno rubato ventiduemila rubli al cassiere della Società delle miniere di Bogadchow e Berestow che si trovava in viaggio.

Compiuto il furto i malfattori saltarono dal treno. Il cassiere li inseguì subito. Più tardi fu trovato assassinato fra le rotaie.

LONDRA, 3. — I giornali hanno da Varsavia: « Stasera alcuni terroristi hanno ucciso un gendarme ed un capitano di fanteria che, secondo la stampa rivoluzionaria, comandava il plotone delle esecuzioni nella fortezza. I terroristi fuggirono; i gendarmi ferirono a sciabolate sei persone innocenti.

Forti pattuglie arrestano e perquisiscono i passanti.

LONDRA, 3. — *Camera dei lordi.* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, lord Fitz Maurice, rispondendo ad analoga interrogazione, dice che i proventi dell'aumento del 3 0[0 sui dazi doganali turchi devono essere consacrati interamente al bilancio dei *vilayets* macedoni e non potrebbero essere impiegati per fornire una garanzia a favore della ferrovia di Bagdad.

LONDRA, 3. — *Camera dei comuni.* — Sir E. Grey rispondendo ad analoga interrogazione dice che i cinque posti nel Bar-El-Gazal occupati dalle truppe congolesi avrebbero dovuto essere sgombrati al più presto possibile dopo la firma della Convenzione, ma in quei paesi lontani occorrono talvolta dilazioni per l' invio delle istruzioni e per la loro esecuzione.

Rispondendo ad analoga interrogazione, il ministro degli affari esteri, sir E. Grey, dice che non ha ricevuto la notificazione ufficiale della controfirma apposta dal Sultano del Marocco al protocollo della Conferenza di Algesiras. Ma il ministro britannico a Tangeri ha riferito che il Sultano del Marocco ha aderito all'atto della Conferenza senza alcuna riserva.

Il ministro Grey dice pure che il prolungamento della ferrovia Gibuti-Harrar è oggetto di negoziati, ma che non può dare altre informazioni.

PIETROBURGO, 3. — Il ministro delle comunicazioni ha sottoposto al Consiglio dei ministri un nuovo progetto da presentarsi alla Duma per la costruzione di un secondo binario sulla ferrovia transiberiana.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 2 luglio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756.80.
Umidità relativa a mezzodì	40.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 28.6. minimo 19 0.
Pioggia in 24 ore	—

2 luglio 1906.

In Europa: pressione massima di 767 sul Baltico meridionale, minima di 750 sulla Norvegia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 4 mm.; temperatura diminuita quasi ovunque; pioggie e temporali al nord-ovest, medio versante Adriatico e Italia meridionale.

Barometro: minino a 760 al nord-ovest della Sardegna, massimo a 763 lungo la catena alpina.

Probabilità: venti deboli o moderati del 1° e 2° quadrante; cielo sereno al sud e Sicilia; vario altrove con qualche pioggia e temporale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 luglio 1906

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	calmo	26 2	19 6
Genova	1/4 coperto	calmo	27 2	20 6
Massa Carrara ...	1/4 coperto	calmo	29 5	23 5
Cuneo	3/4 coperto	—	20 1	15 3
Torino	piovoso	—	22 4	16 1
Alessandria	1/4 coperto	—	26 0	17 8
Novara	coperto	—	31 0	16 8
Domodossola	coperto	—	25 0	14 7
Pavia	3/4 coperto	—	26 4	17 0
Milano	3/4 coperto	—	29 7	16 5
Sondrio	coperto	—	25 9	14 5
Bergamo	coperto	—	23 6	14 4
Brescia	coperto	—	24 4	17 8
Cremona	1/2 coperto	—	26 3	15 2
Mantova	sereno	—	28 6	16 7
Verona	sereno	—	24 0	17 1
Belluno	3/4 coperto	—	20 6	14 3
Udine	sereno	—	22 1	13 7
Treviso	sereno	-	25 1	14 9
Venezia	1/4 coperto	calmo	21 8	15 6
Padova	1/4 coperto		22 4	15 0
Rovigo	3/4 coperto	—	24 0	13 8
Piacenza	sereno	—	24 9	14 8
Parma	3/4 coperto	—	24 5	16 4
Reggio Emilia	1/2 coperto		25 0	15 0
Modena	3/4 coperto	-	23 6	15 8
Ferrara	1/2 coperto	-	22 7	14 2
Bologna	1/4 coperto	-	22 8	17 1
Ravenna	sereno	-	22 4	14 7
Forlì	1/4 coperto	-	21 2	18 0
Pesaro	sereno	calmo	22 8	19 0
Ancona	3/4 coperto	mosso	24 0	12 8
Urbino	1/4 coperto	—	19 5	14 9
Macerata	1/4 coperto	—	22 0	15 9
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	25 5	18 0
Perugia	3/4 coperto	—	23 6	15 9
Camerino	3/4 coperto	—	21 5	13 0
Lucca	1/4 coperto	—	28 8	17 9
Pisa	sereno	—	28 6	17 0
Livorno	sereno	legg. mosso	28 6	19 5
Firenze	sereno	-	28 0	18 0
Arezzo	1/4 coperto	—	23 8	15 8
Siena	sereno	—	29 8	19 0
Grosseto	1/4 coperto	—	29 4	16 3
Roma	sereno	—	28 3	19 0
Teramo	coperto	—	23 8	17 4
Chieti	coperto	—	23 0	16 3
Aquila	1/2 coperto	—	27 6	15 8
Agnone	3/4 coperto	—	24 0	13 0
Foggia	sereno	—	26 0	22 0
Bari	sereno	legg. mosso	27 8	17 8
Lecce	sereno	—	29 9	19 2
Caserta	sereno	—	29 5	17 7
Napoli	sereno	calmo	27 4	19 5
Benevento	1/4 coperto	—	27 2	15 2
Avellino	1/4 coperto	-	21 8	13 0
Caggiano	sereno	—	24 6	15 3
Potenza	sereno	—	25 0	13 2
Cosenza	sereno	—	32 6	18 0
Tiriolo	sereno	—	22 2	14 5
Reggio Calabria ..	sereno	mosso	26 8	21 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	27 3	22 1
Palermo	1/2 coperto	calmo	27 6	18 6
Porto Empedocle ..	sereno	legg. mosso	26 1	19 1
Caltanissetta	sereno	—	28 0	21 4
Messina	1/4 coperto	calmo	30 5	23 5
Catania	sereno	calmo	31 4	21 3
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 4	21 0
Cagliari	sereno	egg. mosso	27 5	14 8
Sassari	sereno	—	27 1	14 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*